

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA**



Regione Umbria

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 5 agosto 2011

*Si pubblica di regola
il mercoledì
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione I

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2011 n. 7.

**Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili** Pag. 2048

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2011, n. **903**.

**Strategia regionale per la produzione di energia da fonti rinnovabili
2011-2013 - Approvazione** Pag. 2099

PARTE PRIMA

Sezione I

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2011, n. 7.

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e individua le aree e i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, nel rispetto del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

Art. 2
(Impatti cumulativi e valutazione ambientale e di incidenza)

1. Ai fini della valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte II del Titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i progetti per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili posizionati nella medesima area o in aree contigue e comunque a distanza inferiore a metri 1000 da altri impianti della stessa tipologia già autorizzati devono essere valutati in termini cumulativi, qualora risulti una potenza complessiva superiore a 1 MW.

2. Il calcolo di cui al comma 1 è effettuato sommando la potenza nominale dell'impianto in progetto con quelli già autorizzati ad esclusione degli impianti con potenza nominale inferiore a 50 kW e di quelli collocati su edifici e aree di pertinenze, tettoie, serre e pensiline.

3. Sono sottoposti alla valutazione di impatto ambientale i progetti di:

a) impianti eolici per la produzione di energia elettrica con potenza nominale complessiva superiore a 1

MW e comunque di altezza, misurata al mozzo del rotore dell'aerogeneratore, superiore a 60 metri;

b) impianti idroelettrici, ad eccezione di quelli realizzati all'interno di edifici esistenti nonché di potenza inferiore a 100 kW.

4. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale i progetti di:

a) impianti eolici ubicati ad una distanza dai beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137) e sue successive modificazioni ed integrazioni pari ad almeno cinquanta volte l'altezza massima del singolo aerogeneratore, da misurare rispetto ad ogni singolo aerogeneratore; il rapporto ambientale contiene l'analisi dell'intervisibilità dell'impianto nel paesaggio di cui all'Allegato 4 del d.m. 10 settembre 2010;

b) impianti alimentati a biomasse di potenza elettrica superiore ad 1 Mwe.

5. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica) i progetti di:

a) impianti eolici che prevedano l'installazione di aerogeneratori di altezza, misurata al mozzo del rotore, superiore a 8 metri e ubicati ad una distanza dalle aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di protezione speciale) inferiore a 3000 metri per le aree di classe A e inferiore a 1000 metri per le aree di classe B, indicate nella tabella Rete Natura 2000 di cui all'Allegato A al presente regolamento;

b) impianti idroelettrici che prevedano la realizzazione di sbarramenti ubicati ad una distanza dalle aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di protezione spe-

ciale) inferiore a 3000 metri a monte dello sbarramento e inferiore a 300 metri a valle dello sbarramento, da calcolare lungo lo sviluppo dell'asta fluviale.

Art. 3

(Procedure amministrative)

1. Fatti salvi i casi per i quali è prevista la procedura abilitativa semplificata e la comunicazione di cui all'articolo 6 del d.lgs. 28/2011, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003.

2. L'autorizzazione unica è rilasciata dalla provincia competente per territorio ai sensi dell'articolo 7 bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) e sue successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto del d.lgs. 28/2011, delle linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010 e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

3. La procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, comma 1 del d.lgs. 28/2011 è estesa, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6, alla realizzazione di progetti di impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW da realizzare con moduli a terra ubicati in aree agricole o di particolare interesse agricolo da parte di imprese agricole, a condizione che il richiedente abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo prevista dalla normativa vigente, anche delle aree necessarie alla realizzazione delle eventuali opere di connessione alla rete.

4. La comunicazione di cui all'articolo 6, comma 11 del d.lgs. 28/2011 è estesa alla realizzazione di progetti di:

— impianti fotovoltaici:

a) con potenza fino a 20 kW nel caso di impianti con moduli a terra;

b) con potenza fino a 50 kW nel caso di impianti con moduli a terra da realizzare nelle aree di pertinenza di edifici e per fini di autoconsumo;

c) con qualsiasi potenza nel caso di impianti da realizzare su edifici, tettoie, serre, pensiline;

— impianti eolici di altezza, misurata al mozzo del rotore, pari o inferiore a 8 metri, da realizzare nelle aree di pertinenza di edifici e per fini di autoconsumo.

5. L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per i quali è prevista la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ovvero la valutazione di impatto ambientale sono comunque soggetti ad autorizzazione unica.

6. Le procedure amministrative necessarie per l'installazione di ciascuna tipologia di impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono indicate nell'Allegato A del presente regolamento.

7. La Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento adotta la modulistica per la presentazione dell'istanza di autorizzazione unica, della dichiarazione e della comunicazione di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché il modello informativo di cui all'articolo 5 e il modulo informativo di cui all'articolo 8.

8. Ai fini della descrizione delle caratteristiche anemometriche, le istanze per l'installazione di impianti eolici di potenza superiore ad un MW possono essere presentate anche sulla base di studi e di indagini ese-

guiti da enti pubblici, limitatamente alle aree individuate dal Piano energetico regionale o dall'Atlante eolico nazionale. Prima della conclusione del procedimento unico, il soggetto interessato è comunque tenuto a presentare la documentazione attestante le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità, la durata dei rilievi effettuati che non può essere inferiore ad un anno e le risultanze ottenute circa le previste ore equivalenti annue di funzionamento dell'impianto.

Art. 4

(Criteri e condizioni per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. L'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è realizzata nel rispetto dei criteri generali di localizzazione e progettazione e delle condizioni di cui all'Allegato B del presente regolamento.

2. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 3, comma 2 è rilasciata nel rispetto dei criteri generali e delle condizioni di cui al comma 1 e contiene eventuali prescrizioni comprensive anche delle opere necessarie ad assicurare la minimizzazione degli impatti ambientali e il corretto inserimento degli impianti nel contesto paesaggistico e territoriale.

3. L'autorizzazione unica contiene le eventuali prescrizioni per la realizzazione, a cura e spese del proponente, di misure di compensazione ambientale da stabilire in sede di conferenza di servizi nel rispetto dei criteri di cui all'allegato 2 del D.M. 10 settembre 2010 e nella misura massima del 2% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.

4. L'autorizzazione unica contiene l'importo della cauzione di cui al punto 13.1, lett. j) dell'Allegato al D.M. 10 settembre 2010, da stabilire in misura pari all'ammontare dei costi degli interventi di dismissione dell'impianto, comprensivi dello smaltimento dei rifiuti, e delle opere di messa in pristino, e comunque non inferiore a 50 € per ciascun kW di potenza installata. La cauzione è prestata per una durata pari all'intero periodo di funzionamento previsto, aumentata di un anno, ed è presentata alla Provincia non oltre i 30 giorni che precedono l'avvio dei lavori.

Art. 5

(Impianti realizzati nell'ambito di interventi edilizi)

1. L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati nell'ambito di interventi edilizi è consentita nel rispetto del relativo titolo edilizio e dei criteri e delle condizioni di cui all'articolo 4.

2. Per gli impianti di cui al comma 1, alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso a costruire è allegato il modello informativo di cui all'articolo 3, comma 7, comprensivo, in caso di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione rilevante, delle informazioni necessarie alla verifica degli obblighi di integrazione minima di cui all'articolo 11 del d.lgs. 28/2011, ove previsti.

Art. 6

(Installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole)

1. Nelle aree agricole è consentita l'installazione di

impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra a condizione che per la stessa installazione non sia destinato più del dieci per cento della superficie di terreno agricolo nella disponibilità del proponente, da calcolare escludendo la superficie boscata.

Art. 7

(Individuazione delle aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti)

1. L'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è consentita nelle aree e nei siti individuati, per ciascuna tipologia di impianto, nell'Allegato C del presente regolamento.

Art. 8

(Informazioni)

1. I comuni e le province trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, per via telematica e sulla base del modulo informativo di cui all'articolo 3, comma 7, le informazioni e i dati relativi alle procedure di propria competenza.

Art. 9

(Trasparenza amministrativa)

1. Le informazioni inerenti l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la relativa modulistica sono pubblicate nel sito istituzionale della Regione.

2. Le cartografie utili alla individuazione territoriale delle aree non idonee sono pubblicate nel portale regionale della infrastruttura geografica Umbri@Geo.

Art. 10

(Oneri istruttori)

1. Gli oneri istruttori a carico del proponente e a favore della provincia competente per territorio per le spese istruttorie relative ai procedimenti di autorizzazione unica sono stabiliti in misura pari a:

a) 0,025% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti da fonte rinnovabile con capacità di generazione non superiore a 500 KW;

b) 0,03% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti con capacità di generazione superiore a 500 KW.

2. Gli oneri istruttori a carico del proponente e a favore del comune competente per territorio per le spese istruttorie relative alla procedura abilitativa semplificata sono stabiliti in misura pari a:

a) 0,015% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti da fonte rinnovabile con capacità di generazione non superiore a 500 KW;

b) 0,020% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti con capacità di generazione superiore a 500 KW.

Art. 11

(Vigilanza e sanzioni)

1. Il comune e la provincia competenti per territorio esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. La provincia competente per territorio irroga

la sanzione di cui all'articolo 44, comma 1 del d.lgs. 28/2011 nonché la sanzione di cui al comma 3 dello stesso articolo 44 relativamente alla violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione unica.

3. Il comune competente per territorio irroga le sanzioni di cui all'articolo 44, comma 2 del d.lgs. 28/2011 nonché la sanzione di cui al comma 3 dello stesso articolo 44 relativamente alla violazione di una o più prescrizioni stabilite con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata.

4. Al pagamento della sanzione sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori.

Art. 12

(Norme transitorie e finali)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

2. Ai fini della conclusione delle relative procedure amministrative, le dichiarazioni per la procedura abilitativa semplificata e le istanze di autorizzazione unica presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono trasmesse dall'autorità presso la quale sono state presentate all'autorità competente ai sensi dell'articolo 3. La trasmissione è effettuata entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è contestualmente comunicata al soggetto interessato.

3. Le province e i comuni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono presentare alla Regione motivata proposta di individuazione di ulteriori aree e siti non idonei all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'articolo 7. La proposta deve contenere la descrizione dei luoghi che si intende tutelare, i valori ambientali e paesaggistici, le incompatibilità riscontrate con la specifica installazione. L'individuazione delle aree deve essere effettuata nel rispetto delle linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, su planimetria o cartografia in scala adeguata in termini fondiari o territoriali, purché univocamente determinati. La Giunta regionale, valutate le proposte, può integrare l'Allegato C di cui al comma 1.

4. Le norme di cui al presente regolamento prevalgono sugli strumenti urbanistici e su ogni altra disposizione dei comuni e delle province.

5. La Giunta regionale può apportare eventuali modifiche e integrazioni agli allegati del presente regolamento sulla base delle risultanze della prima fase di applicazione.


6. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme regionali e nazionali vigenti.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 29 luglio 2011


MARINI



**DISCIPLINA REGIONALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI**

ALLEGATO A

PROCEDURE AMMINISTRATIVE





Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Impianti fotovoltaici

		Impianti fotovoltaici - 1/2					
Tipo di impianto	Potenza (kWe)	Ulteriori condizioni	Impatti cumulativi (art. 2, commi 1 e 2)	Valutazione ambientale (art. 2, commi 3, 4)	Tipologia di autorizzazione	Procedure da seguire	Autorità competente
Impianti su edifici, tettoie, serre e pensiline		-non ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs.vo 42/2004 e s.m.i., nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, del d.lgs.vo 115/2008;	No	No	Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	-
		-realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 -realizzati con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;	No	No	Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	-
Impianti con moduli collocati a terra	0-20	-realizzati con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;	No	No	Dichiarazione inizio lavori	PAS	Comune
		-ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs.vo 42/2004 e s.m.i., nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, del d.lgs.vo 115/2008;	No	No	Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	-



Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali
Ambito di coordinamento ambiente, energia, riforme istituzionali e affari generali
Servizio Energia

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Impianti fotovoltaici - 2/2							
Tipo di impianto	Potenza (kWe)	Ulteriori condizioni	Impatti cumulativi (art. 2, commi 1 e 2)	Valutazione ambientale (art. 2, commi 3, 4)	Tipologia di autorizzazione	Procedure da seguire	Autorità competente
Impianti con moduli collocati a terra	0-50	-in aree di pertinenza degli edifici e per fini di autoconsumo; -non ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs.vo 42/2004 e s.m.i., nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, del d.lgs.vo 115/2008; -realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; -realizzati nel rispetto all.B) criteri e condizioni e all. C) aree non idonee	No	No	Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	Comune
	20-200	-realizzati nel rispetto all.B) aree non idonee e all. C) criteri e condizioni -nel caso di aree di particolare interesse agricolo, in "pieno campo" solo da parte di imprese agricole	Si, con p>50kw	No	Dichiarazione inizio lavori	PAS	Comune
Impianti con moduli collocati a terra	200 - 1000	-realizzati nel rispetto all.B) criteri e condizioni e all. C) aree non idonee	Si	Si, -con p>500 kw in aree tutelate l.r.12/2010 -con cumulo >1 Mw	Autorizzazione unica	Istanza alla Provincia	Provincia
	>1000	-realizzati nel rispetto all.B) criteri e condizioni e all. C) aree non idonee	Si	Si	Autorizzazione unica	Istanza alla Provincia per l'autorizzazione	Provincia



Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali
Ambito di coordinamento ambiente, energia, riforme istituzionali e affari generali
Servizio Energia

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Impianti eolici

Impianti eolici - 1/2								
Tipo di impianto	Potenza (kWe)	Ulteriori condizioni	Impatti cumulativi (art. 2, commi 1 e 2)	Valutazione ambientale (art. 2, commi 3, 4)	Valutazione Incidenza (art. 2, comma 5)	Tipologia di autorizzazione	Procedure da seguire	Autorità competente
Microeolico su edifici con altezza fino a 1,5 m. e diametro fino ad 1 m.		-non ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs.vo 42/2004 e s.m.i., nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, del d.lgs.vo 115/2008; -realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444	No	No	No	Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	-
Microeolico con altezza al mozzo del rotore h ≤ 8 m	0-50	-in aree di pertinenza degli edifici e per fini di autoconsumo; -non ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs.vo 42/2004 e s.m.i., nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, del d.lgs.vo 115/2008; -realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;	No	No	No	Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	-



Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali
Ambito di coordinamento ambiente, energia, riforme istituzionali e affari generali
Servizio Energia

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Impianti eolici - 2/2								
Tipo di impianto	Potenza (kWe)	Ulteriori condizioni	Impatti cumulativi (art. 2, commi 1 e 2)	Valutazione ambientale (art. 2, commi 3, 4)	Valutazione Incidenza (art. 2, commi 5)	Tipologia di autorizzazione	Procedure da seguire	Autorità competente
Microeolico con altezza al mozzo del rotore h ≤ 8 m	0-60	-non ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs.vo 42/2004 e s.m.i., nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, del d.lgs.vo 115/2008; -realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; -realizzati nel rispetto all.B) criteri e condizioni e all. C) aree non idonee	Si, con p>50kw	No, a distanza>50 volte h da beni tutelati d.lgs. 42/2004 (vedi art.2 comma 4)	No	Dichiarazione inizio lavori	PAS	Comune
Microeolico/minieolico/eolico	60 -1000	realizzati nel rispetto all.B) criteri e condizioni e all. C) aree non idonee	Si	SI, per h> 60 m e distanza <50 volte h da beni tutelati d.lgs. 42/2004 (vedi art.2 comma 4)	Si, a distanza < 3.000/1.000 m da SIC/ZPS	Autorizzazione unica	Istanza alla Provincia	Provincia
minieolico/eolico	>1000	realizzati nel rispetto all.B) criteri e condizioni e all. C) aree non idonee	Si	SI	Si, a distanza < 3.000/1.000 m da SIC/ZPS	Autorizzazione unica	Istanza alla Provincia	Provincia



Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali
Ambito di coordinamento ambiente, energia, riforme istituzionali e affari generali
Servizio Energia

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Impianti idroelettrici

Impianti idroelettrici - 1/1								
Tipo di impianto	Potenza (kWe)	Ulteriori condizioni	Impatti cumulativi (art. 2, commi 1 e 2)	Valutazione ambientale (art. 2, commi 3, 4)	Valutazione Incidenza (art. 2, commi 5)	Tipologia di autorizzazione	Procedure da seguire	Autorità competente
realizzati in edifici esistenti	0-100	sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici	No	No	No	Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	-
Altri	-	realizzati nel rispetto all.B) criteri e condizioni e all. C) aree non idonee -	Si, con p>50kw	SI	Si, a distanza < 3.000/300 m da SIC/ZPS	Autorizzazione unica	Istanza alla Provincia	Provincia



Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali
Ambito di coordinamento ambiente, energia, riforme istituzionali e affari generali
Servizio Energia

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Impianti di produzione elettrica a biomasse, gas di discarica, biogas

		Impianti di produzione elettrica a biomasse, gas di discarica, biogas – 1/2					
Tipo di impianto	Potenza (kWe)	Ulteriori condizioni	Impatti cumulativi (art. 2, commi 1 e 2)	Valutazione ambientale (art. 2, commi 3, 4,)	Tipologia di autorizzazione	Procedure da seguire	Autorità competente
realizzati in edifici esistenti	0-200	che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici	No	No	Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	-
realizzati in edifici esistenti	> 200	che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici	No	No	Dichiarazione inizio lavori	PAS	Comune
Impianti a biomassa solida, liquida, gassosa	0-50	operanti in assetto cogenerativo	No	No	Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Impianti di produzione elettrica a biomassa, gas di discarica, biogas – 2/2							
Tipo di impianto	Potenza (kWe)	Ulteriori condizioni	Impatti cumulativi (art. 2, commi 1 e 2)	Valutazione ambientale (art. 2, commi 3, 4)	Tipologia di autorizzazione	Procedure da seguire	Autorità competente
Impianti a biomassa solida, liquida, gassosa	50-1000	-operanti in assetto cogenerativo -realizzati nel rispetto all.B) criteri e condizioni e all. C) aree non idonee	Si	No -con p<500 kw in aree tutelate l.r.12/2010	Dichiarazione inizio lavori	PAS	Comune
				Si, -con p>500 kw in aree tutelate l.r.12/2010 -con cumulo >1 MW	Autorizzazione unica	Istanza alla Provincia	Provincia
Impianti a biomassa solida e liquida Impianti a gas, gas di discarica, biogas Altri impianti	0-200 0-250	realizzati nel rispetto all.B) criteri e condizioni e all. C) aree non idonee realizzati nel rispetto all.B) criteri e condizioni e all. C) aree non idonee realizzati nel rispetto all.B) criteri e condizioni e all. C) aree non idonee	Si, con p>50kw Si, con p>50kw Si, con p>50kw	No	Dichiarazione inizio lavori	PAS	Comune
				No	Dichiarazione inizio lavori	PAS	Comune
				Si, con p >1000kw	Autorizzazione unica	Istanza alla Provincia	Provincia



Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali
Ambito di coordinamento ambiente, energia, riforme istituzionali e affari generali
Servizio Energia

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Impianto geotermoelettrico

Impianti geotermoelettrico – 1/1							
Tipo di impianto	Potenza (kWe)	Ulteriori condizioni	Impatti cumulativi (art. 2, commi1 e 2)	Valutazione ambientale (art. 2, commi 3, 4, 5)	Tipologia di autorizzazione	Procedure da seguire	Autorità competente al rilascio del titolo
realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici	0-200	sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici	No	No	Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	-
Alimentati da fonte idraulica	0-100	realizzati nel rispetto all.B) criteri e condizioni e all. C) aree non idonee	Si con p> 50Kw	No	Dichiarazione inizio lavori	PAS	Comune
altri	-	realizzati nel rispetto all.B) criteri e condizioni e all. C) aree non idonee	Si con p> 50Kw	Si con p> 100Kw	Autorizzazione unica	Istanza alla Provincia	Provincia



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Rete Natura 2000

Rete Natura 2000 – 1/3

CODICE	DENOMINAZIONE	TIPO	CLASSE
IT5210001	Boschi di Monti di Sodalungo - Rosso (Città di Castello)	S.I.C.	A
IT5210002	Serre di Burano	S.I.C.	A
IT5210003	Fiume Tevere tra San Giustino e Pierantonio	S.I.C.	B
IT5210004	Boschi di Pietralunga	S.I.C.	A
IT5210005	Gola del Corno di Catria	S.I.C.	A
IT5210006	Boschi di Morra - Marzana	S.I.C.	B
IT5210007	Valle delle Prigioni (Monte Cucco)	S.I.C.	A
IT5210008	Valle del Rio Freddo (Monte Cucco)	S.I.C.	A
IT5210009	Monte Cucco (sommità)	S.I.C.	A
IT5210010	Le Gorghe	S.I.C.	A
IT5210011	Torrente Vetorno	S.I.C.	A
IT5210012	Boschi di Montelovesco - Monte delle Portole	S.I.C.	B
IT5210013	Boschi del Bacino di Gubbio	S.I.C.	B
IT5210014	Monti Maggio - Nero (sommità)	S.I.C.	A
IT5210015	Valle del Torrente Nese (Umbertide)	S.I.C.	B
IT5210016	Boschi di Castel Rigone	S.I.C.	B
IT5210017	Boschi di Pischiello - Torre Civitella	S.I.C.	B
IT5210018	Lago Trasimeno	S.I.C.	B
IT5210019	Fosso della Vallaccia - Monte Pormaiore	S.I.C.	A
IT5210020	Boschi di Ferretto - Bagnolo	S.I.C.	B
IT5210021	Monte Malbe	S.I.C.	B
IT5210022	Fiume Tescio (parte alta)	S.I.C.	B
IT5210023	Colli Selvalonga - Il Monte (Assisi)	S.I.C.	B
IT5210024	Fiume Topino (Bagnara - Nocera Umbra)	S.I.C.	B
IT5210025	Ansa degli Ornari (Perugia)	S.I.C.	B
IT5210026	Monti Marzolana - Montali	S.I.C.	B
IT5210027	Monte Subasio (sommità)	S.I.C.	B
IT5210028	Boschi e brughiere di Panicarola	S.I.C.	B
IT5210029	Boschi e brughiere di Cima Farneto - Poggio Fiorello (Mugnano)	S.I.C.	B
IT5210030	Fosso dell'Eremo delle Carceri (Monte Subasio)	S.I.C.	B
IT5210031	Col Falcone (Colfiorito)	S.I.C.	A
IT5210032	Piani di Annifo - Arvello	S.I.C.	A
IT5210033	Boschi Sereni - Torricella (San Biagio della Valle)	S.I.C.	B
IT5210034	Palude di Colfiorito	S.I.C.	A
IT5210035	Poggio Caselle - Fosso Renaro (Monte Subasio)	S.I.C.	B



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Rete Natura 2000 – 2/3

CODICE	DENOMINAZIONE	TIPO	CLASSE
IT5210036	Piano di Ricciano	S.I.C.	A
IT5210037	Selva di Cupigiolo	S.I.C.	A
IT5210038	Sasso di Pale	S.I.C.	A
IT5210039	Fiume Timia (Bevagna - Cannara)	S.I.C.	B
IT5210040	Boschi dell'alta Valle del Nestore	S.I.C.	B
IT5210041	Fiume Menotre (Rasiglia)	S.I.C.	B
IT5210042	Lecceta di Sassovivo (Foligno)	S.I.C.	B
IT5210043	Sorgiva dell'Aiso	S.I.C.	B
IT5210044	Boschi di Terne - Pupaggi	S.I.C.	A
IT5210045	Fiume Vigi	S.I.C.	B
IT5210046	Valnerina	S.I.C.	B
IT5210047	Monti Serano - Brunette (sommità)	S.I.C.	A
IT5210048	Valle di Campiano (Preci)	S.I.C.	B
IT5210049	Torrente Argentina (Sellano)	S.I.C.	B
IT5210050	Valle di Pettino (Campello sul Clitunno)	S.I.C.	A
IT5210053	Fiume e Fonti del Clitunno	S.I.C.	B
IT5210054	Fiume Tevere tra Monte Molino e Pontecuti (Tevere Morto)	S.I.C.	B
IT5210055	Gola del Corno - Stretta di Biselli	S.I.C.	A
IT5210056	Monti lo Stiglio - Pagliaro	S.I.C.	A
IT5210057	Fosso di Camposolo	S.I.C.	A
IT5210058	Monti Galloro - dell'Immagine	S.I.C.	A
IT5210059	Marcite di Norcia	S.I.C.	B
IT5210060	Monte Il Cerchio (Monti Martani)	S.I.C.	B
IT5210061	Torrente Naia	S.I.C.	B
IT5210062	Monte Maggio (sommità)	S.I.C.	A
IT5210063	Monti Coscerno - Civitella - Aspra (sommità)	S.I.C.	A
IT5210064	Monteluco di Spoleto	S.I.C.	A
IT5210065	Roccaporena - Monte della Sassa	S.I.C.	A
IT5210066	Media Val Casana (Monti Coscerno - Civitella)	S.I.C.	A
IT5210067	Monti Pizzuto - Alvignano	S.I.C.	A
IT5210068	Laghetto e Piano di Gavelli (Monte Coscerno)	S.I.C.	A
IT5210069	Boschi di Montebibico (Monti Martani)	S.I.C.	A
IT5210071	Monti Sibillini (versante umbro)	S.I.C.	B
IT5210073	Alto Bacino del Torrente Lama	S.I.C.	A
IT5210074	Poggio Pantano (Scheggia)	S.I.C.	A
IT5210075	Boschi e pascoli di Fratticiola Selvatica (Valfabbrica)	S.I.C.	B
IT5210076	Monte Alago (Nocera Umbra)	S.I.C.	A



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Rete Natura 2000 – 3/3

CODICE	DENOMINAZIONE	TIPO	CLASSE
IT5210077	Boschi a Farnetto di Collestrada (Perugia)	S.I.C.	B
IT5210078	Colline Premartane (Bettona - Gualdo Cattaneo)	S.I.C.	B
IT5210079	Castagneti di Morro (Foligno)	S.I.C.	B
IT5220001	Bagno Minerale (Parrano)	S.I.C.	B
IT5220002	Selva di Meana (Allerona)	S.I.C.	A
IT5220003	Bosco dell'Elmo (Monte Peglia)	S.I.C.	A
IT5220004	Boschi di Prodo - Corbara	S.I.C.	B
IT5220005	Lago di Corbara	S.I.C.	B
IT5220006	Gola del Forello	S.I.C.	B
IT5220007	Valle Pasquarella (Baschi)	S.I.C.	B
IT5220008	Monti Amerini	S.I.C.	A
IT5220010	Monte Solenne (Valnerina)	S.I.C.	A
IT5220011	Lago di Alviano	S.I.C.	B
IT5220012	Boschi di Farneta (Monte Castrilli)	S.I.C.	B
IT5220013	Monte Torre Maggiore (Monti Martani)	S.I.C.	A
IT5220014	Valle del Serra (Monti Martani)	S.I.C.	B
IT5220015	Fosso Salto del Cieco (Ferentillo)	S.I.C.	B
IT5220016	Monte la Pelosa - Colle Fergiara (Valnerina)	S.I.C.	A
IT5220017	Cascata delle Marmore	S.I.C.	B
IT5220018	Lago di Piediluco - Monte Caperno	S.I.C.	B
IT5220019	Lago l'Aia (Narni)	S.I.C.	B
IT5220020	Gole di Narni - Stifone	S.I.C.	B
IT5220021	Piani di Ruschio (Stroncone)	S.I.C.	A
IT5220022	Lago di San Liberato	S.I.C.	B
IT5220023	Monti San Pancrazio - Oriolo	S.I.C.	A
IT5210071	Monti Sibillini (versante umbro)	Z.P.S.	A
IT5210070	Lago Trasimeno	Z.P.S.	A
IT5210072	Palude di Colfiorito	Z.P.S.	A
IT5220026	Lago di Piediluco - Monte Maro	Z.P.S.	A
IT5220027	Lago dell'Aia (Narni)	Z.P.S.	A
IT5220024	Valle del Tevere: Laghi di Corbara - Alviano	Z.P.S.	A
IT5220025	Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore	Z.P.S.	A

**DISCIPLINA REGIONALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI**

ALLEGATO B

CRITERI E CONDIZIONI



Regione Umbria





IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE SOLARE FOTOVOLTAICA CON MODULI AL SUOLO E POTENZA SUPERIORE A 20 KW

DEFINIZIONI

“Aree adiacenti” : zone o aree vicine, che stanno accanto, confinanti con le zone alle quali sono riferite. Non costituiscono elementi di separazione dalle aree adiacenti: la viabilità di accesso/confine, le reti di canalizzazioni con o senza acque fluenti, i corsi d'acqua (rii, fossi, torrenti e fiumi) di modeste dimensioni e comunque di una larghezza tra argini o sponde non superiore a ml. 5, la viabilità secondaria, le infrastrutture così come definite all'art. 31, comma 1, lett. a) e b) della L.R. 24 marzo 2000 n. 27 e s.m. e i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>), e le aree per servizi comprese quelle per distributori/autogrill aderenti alla viabilità.

“Aree di pertinenza”: quelle definite nel R.R. 3/11/2008, n. 9, ovvero quelle aree funzionalmente appartenenti ai manufatti esistenti a cui sono riferite, oggettivamente legate agli stessi a causa della loro funzione accessoria.

CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE

La localizzazione dell'impianto fotovoltaico in adiacenza alle seguenti tipologie di aree compromesse, costituisce elemento favorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico necessarie ai fini del corretto inserimento dell'impianto proposto:

- a) *aree produttive e per servizi* così come individuate dagli strumenti urbanistici;
- b) *aree di pertinenza* così come definite nel R.R. 3/11/2008, n. 9 di depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque e aree di cava, anche dismesse, e di giacimento di cava di cui sia stato effettuato il riconoscimento, stabilimenti di allevamenti zootecnici intensivi e di trasformazione di prodotti agricoli;
- c) *aree compromesse* dal punto di vista territoriale e paesaggistico, adiacenti alle reti infrastrutturali ferroviarie e stradali di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) e b), della L.R. 24 marzo 2000 n. 27 e s.m.e i. link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>) e alle reti elettriche di alta tensione, ovvero alle aree produttive artigianali e industriali e alle aree utilizzate per depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti e aree di cava, anche dismesse e di giacimento di cava di cui sia stato effettuato il riconoscimento.

Costituisce elemento sfavorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico necessarie ai fini del corretto inserimento dell'impianto proposto, la localizzazione dei siti di impianto



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 11.07.11

nelle aree ubicate su versanti collinari/montani ricompresi nei con visuali, trguardati da insediamenti di valore storico culturale di cui all'art. 29 della l.r. n. 27/2000, centri, borghi storici e relative piazze, da infrastrutture ferroviarie e stradali di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) e b) della L.R. 24 marzo 2000 n. 27 e s.m. e i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>) , la cui immagine panoramica sia storicizzata e identifichi i luoghi anche in termini di notorietà internazionale e attrattività turistica e da cui sia percepibile distintamente e con contorni netti l'impianto stesso.

Costituisce altresì elemento sfavorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico, la localizzazione dei siti di impianto adiacenti a situazioni particolari riferibili a emergenze paesaggistiche di pregio.

CRITERI PROGETTUALI DI CARATTERE GENERALE Nelle relazioni di accompagnamento del progetto di realizzazione dell'impianto, al fine di consentire valutazioni ambientali e paesaggistiche e di evidenziare l'esistenza di possibili impatti cumulativi di più impianti tra loro contermini, dovranno essere ricompresi anche i seguenti elementi:

- a. l'individuazione planimetrica su cartografia e su ortofotodigitale in scale adeguate, del sito di imposta dell'impianto e del contesto paesaggistico di riferimento progettuale (CRP) inteso come la porzione di territorio in cui i caratteri paesaggistici, naturalistici e antropici entrano in chiara e nitida relazione visiva con la trasformazione introdotta dalla realizzazione dell'impianto previsto. Il contesto così definito, deve riportare anche i vincoli paesaggistici esistenti ed altri eventuali elementi paesaggistici qualificanti comprensivi di un congruo numero di con visuali rappresentativi dell'impatto potenziale del progetto nel raggio di almeno km. 2 (due);
- b. uno studio percettivo con un congruo numero di simulazioni fotografiche georeferenziate su ortofoto, inerenti sia l'impianto in progetto, che altri impianti esistenti o già autorizzati, nonché gli elementi paesaggistici presenti e qualificanti all'interno del suddetto contesto paesaggistico di riferimento progettuale (CRP).

Nella progettazione degli impianti si dovrà altresì fare riferimento ai seguenti criteri:

- a) evitare gli interventi che comportino significative alterazioni della morfologia dei suoli, specialmente per quelli situati in pendenza e su versanti collinari;
- b) salvaguardare la continuità delle reti di naturalità della Rete Ecologica della Regione Umbria, con particolare riferimento alle connessioni umide e di crinale;
- c) mantenere i tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno quali reti di canalizzazioni, opere storiche di presidio idraulico e ogni relativa infrastruttura (ponti, sostruzioni, gallerie, ecc...), viabilità storica e i segni delle centuriazioni romane e gli elementi del mosaico paesaggistico;



Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 11.07.11

- d) minimizzare le interferenze con i caratteri visuali del paesaggio, con specifico riferimento alla continuità percettiva delle principali linee di crinale (skyline naturale);
- e) privilegiare l'uso della rete viaria esistente, senza modifiche dei suoi caratteri di ruralità sia in termini dimensionali che morfologici (larghezza, finitura, andamento);
- f) tener conto, nella realizzazione di eventuali tratti di nuova viabilità necessaria a raggiungere gli impianti, della rete della viabilità storicamente esistente, effettuando opportuni adeguamenti funzionali della stessa, favorendo la flessuosità e limitando l'adozione di tratti rettilinei;
- g) realizzare le linee elettriche di connessione alla rete degli impianti fotovoltaici preferibilmente in cavo sotterraneo in corrispondenza alle sedi viarie o ai corridoi tecnologici esistenti, ove le soluzioni progettuali lo consentano, tenuto conto dell'assetto della rete elettrica;
- h) salvaguardare i filari di formazioni lineari esistenti, ovvero provvedere allo loro sostituzione e ripiantumazione in altro sito limitrofo, nella stessa quantità e specie;
- i) fatto salvo quanto espresso nei criteri generali di localizzazione, realizzare eventuali interventi su versanti o su terreni in pendenza in maniera tale da garantire la stabilità dei suoli, attraverso opportune opere di regimazione idraulico-agraria ricorrendo quando possibile alle tecniche di ingegneria naturalistica, evitando sbancamenti che alterino la morfologia dei luoghi, fatti salvi modesti livellamenti e rettifiche di quote funzionali alla sola posa delle vele, realizzazioni di piste di accesso e di manutenzione;
- j) conservare i segni rurali ancora presenti sui terreni agricoli quali aie, fontanili, lavatoi, forni, edicole, ecc...;
- k) organizzare a terra i filari delle vele fotovoltaiche prevedendo idonei spazi o filari "verdi", anche rivegetati, per attenuare la continuità visiva determinata dai pannelli fotovoltaici;
- l) comporre una disposizione planimetrica delle vele secondo comparti non rigidamente geometrici ma di andamento adatto alla morfologia del luogo, per conseguire forme planimetriche dell'impianto di elevata qualità architettonica inserite nel contesto e nella trama del paesaggio locale;
- m) prevedere opportune schermature vegetali non secondo schemi rigidi e continui per mitigare l'impatto visivo dell'impianto, utilizzando essenze autoctone con ecotipi locali, al fine di una migliore integrazione con il contesto di riferimento progettuale (CRP);
- n) prevenire per quanto possibile fenomeni di abbagliamento o riverbero delle vele stimando comunque la possibilità di insorgenza del fenomeno in presenza di particolari contesti di installazione (ad esempio: viabilità pubblica, intervisibilità con nuclei abitati).



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 11.07.11

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE EOLICA DI ALTEZZA SUPERIORE A 8 METRI E POTENZA SUPERIORE A 50 KW

DEFINIZIONI

“impianto eolico”: si considerano impianti eolici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzate con l'utilizzo di generatori di altezza misurata al mozzo del rotore superiore a 40 metri.

“impianto minieolico”: si considerano impianti minieolici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzate con l'utilizzo di generatori di altezza misurata al mozzo del rotore superiore a 18 metri e pari o inferiore a 40 metri.

“impianto microeolico”: si considerano impianti microeolici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzate con l'utilizzo di generatori di altezza misurata al mozzo del rotore pari o inferiore a 18 metri.

CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE

Gli impianti di cui alla presente disciplina sono di norma localizzati in siti nei quali l'interferenza visivo-paesaggistica (percezione visiva del paesaggio) è minima, tenuto conto dell'altezza massima degli impianti calcolata in corrispondenza del punto più elevato della superficie spazzata dal rotore o comunque della quota più elevata raggiunta da parti fisse o mobili. Costituisce elemento favorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico necessarie ai fini del corretto inserimento dell'impianto proposto, la localizzazione degli impianti nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) limitazione degli interventi che comportino significative alterazioni della morfologia dei suoli o determinino una eccessiva occupazione di suolo libero destinato ad attività agro-silvo-pastorali;
- b) limitazione degli interventi di trasformazione del patrimonio boschivo e conseguentemente degli habitat forestali e dei livelli di biodiversità naturale ad esso connessi;
- c) salvaguardia della continuità naturalità della Rete Ecologica della Regione Umbria, con particolare riferimento alle connessioni umide e di crinale;
- d) mantenimento dei tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno (rete di canalizzazioni, struttura particellare, viabilità secondaria, viabilità storica, centuriazioni romane);
- e) minimizzazione delle interferenze con i caratteri visuali del paesaggio, con specifico riferimento alla continuità percettiva delle principali linee di crinale (skyline naturale).

CRITERI PROGETTUALI DI CARATTERE GENERALE

La progettazione degli impianti di cui alla presente disciplina dovrà fare riferimento all'Allegato 4 delle Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010 che contiene gli elementi utili per la corretta redazione degli elaborati



Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 11.07.11

progettuali e per il corretto inserimento nel paesaggio e nel territorio di tali impianti, allegato che si intende qui integralmente recepito.

Dovranno essere rispettati inoltre i seguenti criteri:

- le infrastrutture per il trasporto dell'energia prodotta devono essere interrate ed in ogni caso adiacenti ai tracciati viari esistenti, salvaguardando il naturale andamento planimetrico dei corpi idrici ed evitando le interferenze con i corsi d'acqua e gli ambienti umidi;
- le formazioni arbustive lineari esistenti devono essere salvaguardate a garanzia della tutela della biodiversità, preservando comunque le formazioni arboree ed arbustive autoctone;
- l'intervento deve essere conformato in maniera tale da garantire la stabilità dei suoli in ambiti collinari con la previsione di opere di manutenzione dei versanti e della rete scolante; in ogni caso non devono essere effettuati movimenti di terra che possano pregiudicare la stabilità del terreno.

Assetti viari:

La scelta del sito di installazione non può prescindere da una attenta analisi sulla viabilità preesistente, sia in termini di ampiezza delle strade che in termini di raggi di curvatura delle stesse, pertanto:

- deve essere privilegiato l'uso della rete viaria esistente, senza modifiche dei suoi caratteri di ruralità sia in termini dimensionali che morfologici (larghezza, finitura, andamento); l'eventuale necessità di ampliamento della larghezza e dei raggi di curvatura della viabilità esistente per consentire il passaggio dei mezzi per il trasporto dei macchinari dell'impianto dovrà essere adeguatamente dimostrata;
- eventuali nuovi tratti di viabilità necessaria a raggiungere gli impianti devono tener conto della rete della viabilità storicamente esistente, con opportuni adeguamenti funzionali della stessa;
- i nuovi tratti previsti devono adeguarsi al contesto adottando soluzioni planoaltimetriche aderenti alla morfologia del luogo, privilegiando tratti flessuosi a quelli rettilinei al fine di ricercare la soluzione più consona al contesto paesaggistico interessato.

Assetti morfologici:

Al fine di limitare le alterazioni locali degli assetti superficiali del suolo e la modificazione del bilancio idrico sotterraneo (prime falde) nelle aree interessate dalle fondazioni e in quelle circostanti (qualora interessate da scavi e rilevati eccessivi in zone a forte pendenza per la realizzazione della viabilità e delle piazzole di manovra), è necessario:

- minimizzare, in termini superficiali e temporali, le aree di cantiere, con la previsione di un completo ripristino delle aree occupate temporaneamente;
- ripristinare le aree di cantiere, attraverso il prioritario riuso del materiale proveniente dagli scavi per minimizzare gli effetti di alterazione delle condizioni morfologiche ed idrogeologiche;
- limitare gli sbancamenti per le strade di servizio e le piazzole di manovra, anche con la localizzazione delle torri eoliche in aree con



Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 11.07.11

pendenza limitata (di norma inferiore al 25%).

Assetti ecologico-naturalistici:

I nuovi impianti comportano l'alterazione degli assetti agro-forestali ed il disturbo della fauna selvatica stanziale, pertanto è opportuno:

- prevedere opere di ingegneria naturalistica e ripiantumazioni al fine di ricostituire il manto vegetale originario nelle parti non interessate dalla viabilità e dalle piazzole;
- programmare i lavori tenendo conto dei periodi più delicati della vita degli animali (accoppiamento, nidificazione, ecc.), soprattutto in presenza di specie di particolare pregio;
- assicurare l'accessibilità degli animali a tutto il territorio interessato, compreso quello occupato dalle macchine eoliche;
- adottare macchine con eliche a bassa velocità di rotazione;
- evitare la realizzazione di parchi eolici lungo le rotte migratorie o, in subordine, adottare adeguate distanze tra le macchine, riducendo l'altezza ed il numero delle stesse.

Assetti visuali:

Qualora i nuovi impianti siano localizzati in prossimità di aree paesaggisticamente tutelate o di valore paesaggistico, dovranno essere valutate le specifiche relazioni visuali e percettive tra tali aree ed il sito di impianto, con particolare attenzione alla presenza di eventuali punti panoramici. Le proposte progettuali devono in particolare:

- ridurre la densità degli elementi costituenti il parco eolico;
- prevedere la realizzazione di impianti che, a parità di potenza complessiva, utilizzino un minor numero di elementi di maggiore potenza unitaria;
- utilizzare torri tubolari, da preferire a quelle a traliccio, in cui inserire i trasformatori BT/MT;
- adottare schemi distributivi delle torri eoliche di tipo prevalentemente lineare, in modo tale da sottolineare elementi già presenti sul territorio;
- disporre gli aerogeneratori in modo da non pregiudicare lo skyline dei rilievi collinari e montagnosi e limitandone la visibilità dalle principali vie di comunicazione di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) e b), della L.R. 24 marzo 2000 n. 27 e s.m. e i.;
- evitare un uso intensivo dei siti prescelti tale da generare il cosiddetto "effetto selva";
- gli aerogeneratori devono essere installati su torri tubolari di colore analogo, variabile dal grigio chiaro al bianco neutro, e trattati con vernici antiriflesso;
- valutare prioritariamente gli impatti cumulativi di più impianti tra loro contermini, determinando distanze tra i parchi eolici tali da evitare la intervisibilità;

deve essere previsto il totale annegamento della struttura di fondazione in calcestruzzo delle torri sotto il profilo del suolo per almeno 1 metro.



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 11.07.11

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE IDROELETTRICA

DEFINIZIONI

Impianto idroelettrico: si considerano impianti idroelettrici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte idrica realizzate con sbarramenti di altezza superiore a 5 ml, misurata come differenza tra la quota del pelo d'acqua libero a monte e quella del pelo d'acqua libero a valle.

Mini-impianto idroelettrico: si considerano mini - impianti idroelettrici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte idrica realizzate con sbarramenti con sbarramenti di altezza superiore a ml 2 e pari o inferiore a ml 5, misurata come differenza tra la quota del pelo d'acqua libero a monte e quella del pelo d'acqua libero a valle.

Micro-impianto idroelettrico: si considerano micro - impianti idroelettrici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte idrica realizzate con sbarramenti di altezza pari o inferiore a ml 2, misurata come differenza tra la quota del pelo d'acqua libero a monte e quella del pelo d'acqua libero a valle.

CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE

L'ubicazione dell'opera di sbarramento per la produzione di energia dovrà essere ricercata preferibilmente in corrispondenza di siti fluviali ove sia ricostruibile e documentabile una memoria storica sulla presenza di vecchie briglie o traverse di derivazione o posizionata in tratti del corso d'acqua privi di vegetazione ripariale, ovvero in quelli in cui la stessa è più rada.

CRITERI PROGETTUALI DI CARATTERE GENERALE

Al fine di attenuare gli impatti paesaggistici prodotti dalla realizzazione dell'impianto idroelettrico, si dovranno rispettare i seguenti criteri:

- a) le parti meccaniche visibili esternamente e i manufatti fuori terra dovranno essere realizzati con colori che siano in armonia con quelli del contesto paesaggistico del corso d'acqua interessato;
- b) nell'esecuzione delle opere dovranno essere sempre previsti interventi di completo ripristino delle aree manomesse non occupate dall'impianto, comprensivi di rinverdimenti con vegetazione autoctona tipica dei corsi d'acqua;
- c) le opere di contenimento e/o difesa spondale, ove previste e compatibili con le esigenze di stabilità e sicurezza idraulica (preventivamente autorizzate dall'autorità idraulica competente), dovranno essere realizzate con le tecniche dell'ingegneria naturalistica.



IMPIANTI IDROELETTRICI

CONDIZIONAMENTI

Nella realizzazione degli impianti, al fine di non pregiudicare il valore paesaggistico - naturalistico e i caratteri di biodiversità dei corsi d'acqua interessati dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) i nuovi sbarramenti devono essere realizzati ad una interdistanza minima di km. 5 (cinque), misurata planimetricamente in linea d'aria, salvo diverse valutazioni dell'autorità idraulica competente;
- b) gli sbarramenti non possono essere ubicati all'interno di tratti del corso d'acqua con alveo incassato, morfologicamente determinato da pareti rocciose. Tali sbarramenti possono essere realizzati a monte e a valle di tali tratti purchè siano ubicati ad una distanza congrua e comunque non inferiore a m. 50 (cinquanta) dal limite dell'affioramento roccioso;
- c) deve essere garantito il deflusso minimo vitale delle acque stabilito dal Piano di Tutela delle Acque, per salvaguardare la fauna ittica e la biocenosi a valle dello sbarramento nonché la realizzazione e la manutenzione permanente di idonee strutture di risalita del corso d'acqua per la fauna ittica fluviale;

MINI - IMPIANTI IDROELETTRICI

CONDIZIONAMENTI

Nella realizzazione dei mini-impianti, al fine di non pregiudicare il valore paesaggistico - naturalistico e i caratteri di biodiversità dei corsi d'acqua interessati dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) i nuovi sbarramenti devono essere realizzati ad una interdistanza minima di km. 3 (tre), misurata planimetricamente in linea d'aria, salvo diverse valutazioni dell'autorità idraulica competente;
- b) gli sbarramenti non possono essere ubicati all'interno di tratti del corso d'acqua con alveo incassato, morfologicamente determinato da pareti rocciose. Tali sbarramenti possono essere realizzati a monte e a valle di tali tratti purchè siano ubicati ad una distanza congrua e comunque non inferiore a m. 50 (cinquanta) dal limite dell'affioramento roccioso;
- c) deve essere garantito il deflusso minimo vitale delle acque stabilito dal Piano di Tutela delle Acque, per salvaguardare la fauna ittica e la biocenosi a valle dello sbarramento nonché la realizzazione e la manutenzione permanente di idonee strutture di risalita del corso d'acqua per la fauna ittica fluviale;



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 11.07.11

MICRO-IMPIANTI IDROELETTRICI

CONDIZIONAMENTI Nella realizzazione dei micro-impianti, al fine di non pregiudicare il valore paesaggistico - naturalistico e i caratteri di biodiversità dei corsi d'acqua interessati dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) i nuovi sbarramenti devono essere realizzati ad una interdistanza minima di km. 1 (uno), misurata planimetricamente in linea d'aria, salvo diverse valutazioni dell'autorità idraulica competente;
- b) gli sbarramenti non possono essere ubicati all'interno di tratti del corso d'acqua con alveo incassato, morfologicamente determinato da pareti rocciose. Tali sbarramenti possono essere realizzati a monte e a valle di tali tratti purchè siano ubicati ad una distanza congrua e comunque non inferiore a m. 50 (cinquanta) dal limite dell'affioramento roccioso;
- c) deve essere garantito il deflusso minimo vitale delle acque stabilito dal Piano di Tutela delle Acque, per salvaguardare la fauna ittica e la biocenosi a valle dello sbarramento nonché la realizzazione e la manutenzione permanente di idonee strutture di risalita del corso d'acqua per la fauna ittica fluviale.



Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 11.07.11

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A BIOMASSE, GAS DERIVANTI DA PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS ESTERNI AGLI EDIFICI E DI POTENZA SUPERIORE A 50kWe

CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE Costituiscono elemento favorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico necessarie ai fini del corretto inserimento dell'impianto proposto, le seguenti tipologie di aree, purché dotate di adeguati spazi esterni adiacenti all'impianto per la raccolta e lo stoccaggio dei materiali da utilizzare:

- a) costruzioni esistenti in aree produttive o agricole;
- b) aree produttive e per servizi così come individuate dagli strumenti urbanistici, comprese le attività produttive in ambito agricolo;
- c) aree di pertinenza così come definite nel R.R. 3/11/2008, n. 9 di depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, aree di cava e di giacimento di cava già individuate, stabilimenti di allevamenti zootecnici intensivi e di trasformazione di prodotti agricoli;
- d) siti industriali dismessi;
- e) aree compromesse dal punto di vista territoriale e paesaggistico, adiacenti alle aree produttive artigianali e industriali e alle aree utilizzate per depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti e aree di cava e di giacimento di cava già individuate.

CRITERI PROGETTUALI DI CARATTERE GENERALE

Gli impianti per la produzione di energia da biomassa, gas derivanti da processi di depurazione e biogas devono essere sottoposti, in fase progettuale, ad una specifica analisi al fine di individuare e mitigare il prodursi di emissioni odorigene nel corso del ciclo produttivo.

Nella progettazione degli impianti dovrà essere posta particolare attenzione alle aree di pertinenza destinate alla raccolta e/o stoccaggio della biomassa, prevedendo adeguate misure di mitigazione dell'impatto visivo mediante opportuna piantumazione di specie arboree autoctone, secondo una disposizione irregolare e a gruppi, rispettosa della morfologia del luogo interessato.

Le opere civili relative a nuovi insediamenti dovranno seguire criteri progettuali legati alla bioedilizia ed architettura sostenibile e, compatibilmente alle esigenze produttive, dovranno essere rispettosi del contesto paesaggistico locale.

CONDIZIONI

Al fine di minimizzare le emissioni di sostanze inquinanti e gas serra associati all'approvvigionamento delle biomasse utilizzate come combustibili per alimentare gli impianti alimentati a biomassa, le emissioni dei mezzi di trasporto non devono superare 6 kg di CO₂ per ciascuna tonnellata di materiale trasportato.



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 11.07.11

Nel caso di impianti di potenza superiore a 200 kWe, collocati entro un raggio di 1000 metri da edifici esterni al sito produttivo, con destinazione d'uso abitativo o ricettivo, devono essere adottati sistemi di copertura, anche temporanea, delle vasche o siti di stoccaggio idonei a minimizzare la diffusione di sostanze odorigene in atmosfera. La suddetta distanza (raggio) è ridotta della metà nel caso di impianti di potenza pari o inferiore a 200 kWe.

I criteri e le condizioni di cui sopra non si applicano agli impianti esistenti.




Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 11.07.11

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE GEOTERMICA


- CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE** Compatibilmente con l'ubicazione e le caratteristiche delle risorse geotermiche, la localizzazione di impianti geotermoelettrici alimentati da fonte geotermica ad alta e media entalpia di cui al D.Lgs. 11 febbraio 2010 n. 22 deve essere effettuata, in prossimità o nelle vicinanze di insediamenti civili o produttivi, esistenti o da realizzare, per i quali può essere previsto il soddisfacimento dei fabbisogni di energia termica.
- CRITERI PROGETTUALI DI CARATTERE PROGETTAZIONE** Gli impianti per la produzione di energia elettrica devono essere progettati con sistemi e tecnologie tali da assicurare la minimizzazione delle emissioni gassose e/o dei rilasci di fluidi geotermici e dimensionati, di potenza tale da assicurare lo sfruttamento del potenziale geotermico senza compromettere nel tempo la capacità di rinnovamento della risorsa, ovvero l'integrità e l'efficienza del serbatoio geotermico.
Nel caso di impianti che prevedano il prelievo di acqua di falda o l'utilizzo di acque di sorgente come fluido termovettore con o senza reimmissione in falda dopo l'uso (circuiti aperti), dovrà essere valutato il rischio connesso all'immissione di acque calde in falda sotterranea o in acque superficiali con particolare riferimento alla tutela dell'habitat fluviale.
- CONDIZIONAMENTI** Nel caso di impianti che prevedano la reimmissione in falda o il rilascio delle acque prelevate in corsi d'acqua superficiali, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto dovrà contenere
- le temperature minime e massime consentite delle acque reimmesse o rilasciate;
 - le caratteristiche chimico-fisiche delle acque reimmesse o rilasciate, tali da essere analoghe a quelle prelevate;
 - le caratteristiche batteriologiche delle acque rilasciate, tali da assicurare l'assenza di microrganismi patogeni per l'ambiente e la salute umana.



**DISCIPLINA REGIONALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI**

ALLEGATO C

AREE NON IDONEE



Regione Umbria





IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE SOLARE FOTOVOLTAICA CON MODULI AL SUOLO E POTENZA SUPERIORE A 20 KW

AREE NON IDONEE

È preclusa l'installazione nelle aree non idonee, definite secondo i criteri stabiliti all'Allegato 3, paragrafo 17, delle Linee Guida di cui al D.M. 10.09.2010, di seguito specificate:

a) **aree boscate di cui all'art. 142, comma 1, lett. g, del D. Lgs. n. 42/2004, e s. m. e i.**

normativa di riferimento: art 142, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.;

art. 15 della L.R. 24 marzo 2000, n. 27 e s. m. e i.;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta la soppressione della vegetazione arborea che le norme intendono tutelare;

b) **insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale (art. 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7) e ambiti di pertinenza degli edificati di particolare rilievo architettonico e paesaggistico (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) come indicati all'art. 29 della L.R. 27/2000 e s. m. e i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>) e ambiti di pertinenza degli edifici ricadenti nelle aree agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale ai sensi dell'art. 33, comma 5 della L.R. n.11/2005, nonché ambiti di pertinenza degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.**

normativa di riferimento: art. 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7; art. 29 della L.R. n. 27/2000 e s.m. e i.; art. 33, comma 5 della l.r. n.11/2005 ; D.Lgs n.42/2004 s.m. e i.;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta pregiudizio per la salvaguardia del valore estetico, storico e culturale di tali insediamenti, che le norme intendono tutelare;

c) **aree interessate da singolarità geologiche**

normativa di riferimento: art.16 della L.R. 27/2000 e s.m. e i.;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta l'alterazione e il degrado di tali ambiti che le norme intendono tutelare;

d) **terreni con presenza di produzioni agricole di qualità inerenti vigneti e oliveti DOP (ex DOC e DOCG), quando sia comprovata l'esistenza sui lotti interessati dalle previsioni progettuali di una coltivazione di pregio certificata**

normativa di riferimento: D.Lgs. 8 aprile 2010 n. 62 e D.G.R. n.



1931/2004;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta la soppressione di tali produzioni che le norme intendono salvaguardare;

- e) **parchi nazionali, interregionali e regionali limitatamente alle zone A e B** di cui all'art. 12 della L. 394/91

normativa di riferimento: art. 12 della L. 394/91 e L.R. n. 9/1995;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la salvaguardia e conservazione dei valori ambientali e paesaggistici espressi da tali aree, che le norme intendono tutelare;

- f) **aree della Rete Natura 2000**

normativa di riferimento: Direttiva 92/43/CE – Direttiva 79/409/CE; art. 13 della L.R. n. 27/2000 e s. m. e i.;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la conservazione dei valori naturalistici e di biodiversità che concorrono a determinare il valore paesaggistico di tali aree e che le norme intendono tutelare;

- g) **"beni paesaggistici" così come definiti all'art 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.**, già individuati e perimetrati con decreto o altro provvedimento amministrativo dell'Autorità competente

normativa di riferimento: art 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la conservazione dei valori estetici, tradizionali e culturali degli ambiti che le norme intendono tutelare;

- h) **zone di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 42/2004, e s. m. e i.** riconosciute e perimetrare con provvedimento dell'Autorità competente

normativa di riferimento: art 142, comma 1, lett. m) del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la conservazione dei valori estetici, tradizionali e storico-culturali dell'ambito, che le norme intendono tutelare;

- i) **aree di particolare interesse agricolo** di cui all'art. 20 della L.R. 27/2000

(link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>) fatte salve le eccezioni sottoriportate.

normativa di riferimento: art. 20 della L.R. 27/2000 e s. m. e i.;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica l'alto valore agronomico di tali aree che la norma intende tutelare;

- l) **aree poste a distanza uguale o inferiore a m. 200 dai centri abitati, così come definiti dall'ISTAT**

incompatibilità riscontrate: la realizzazione degli impianti è incompatibile



con le esigenze di rispetto paesaggistico di tali ambiti.

Le preclusioni suddette valgono per tutte le tipologie di impianti fotovoltaici fissati al suolo sia con strutture fisse che con strutture mobili (es.: impianti ad inseguimento).

Se un sito insiste in un ambito in cui si sovrappongono più previsioni di tutela si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista.

ECCEZIONI

1. Nelle aree di particolare interesse agricolo, ferme restando le preclusioni di cui alle lettere a),b),c),d) del precedente punto relativo alle aree non idonee, la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, è consentita solo ai fini di autoconsumo certificato come desunto dalle fatture del gestore di rete elettrica o nei casi in cui gli stessi impianti vengono realizzati in aree adiacenti a stabilimenti di allevamenti zootecnici intensivi e di trasformazione di prodotti agricoli, zone produttive artigianali e industriali, ad aree utilizzate per depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, aree e giacimenti di cava già individuati, ovvero nei casi in cui gli impianti siano realizzati in aree adiacenti alle fasce di rispetto di infrastrutture ferroviarie e stradali di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) e b) della L.R. 24 marzo 2000 n. 27 e s.m.e i. e di reti elettriche di alta tensione, fatta salva la verifica dell'effetto cumulo. In tutti i casi di cui sopra lo sviluppo planimetrico non potrà estendersi trasversalmente oltre ml 100 dalla medesima area adiacente di riferimento. Nei casi inerenti adiacenze a zone con *estensione areale*, la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico proposto non deve superare il 50% della superficie complessiva delle zone ed aree adiacenti a cui si fa riferimento. Nel caso di aree adiacenti alle *infrastrutture lineari*, gli impianti dovranno essere collocati ad una distanza non inferiore a 1 (uno) chilometro l'uno dall'altro.
2. Nelle aree di particolare interesse agricolo di cui all'art 20 della L.R. n. 27/2000 e s.m. e i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it>), ferme restando le preclusioni di cui alle lettere a),b),c),d) del precedente punto relativo alle aree non idonee, alla sola impresa agricola è consentita la localizzazione dell'impianto in "pieno campo" di un solo impianto per un ingombro non superiore a 0,5 Ha e non superiore a 1 ha nel caso di aziende con disponibilità di terreni maggiore di 200 ha.
3. Nelle aree Rete Natura 2000 è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici limitatamente a zone già edificate o urbanizzate e a condizione che non derivino compromissione degli elementi costitutivi dei valori naturalistici, avifaunistici o di biodiversità.



IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE EOLICA DI ALTEZZA SUPERIORE A 8 METRI E POTENZA SUPERIORE A 50 KW

IMPIANTI EOLICI: si considerano impianti eolici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzate con l'utilizzo di generatori di altezza misurata al mozzo del rotore superiore a 40 metri.

AREE NON IDONEE

E' preclusa l'installazione nelle aree non idonee definite secondo i criteri stabiliti all'allegato 3, paragrafo 17, delle Linee Guida di cui al DM 10.09.2010, di seguito specificate:

- a) **insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale**(art. 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7) e **ambiti di pertinenza degli edificati di particolare rilievo architettonico e paesaggistico** (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) come indicati all'art. 29 della L.R. 27/2000 e s. m. e i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>) e **ambiti di pertinenza degli edifici ricadenti nelle aree agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale** ai sensi dell'art. 33, comma 5 della L.R. n.11/2005, nonché **ambiti di pertinenza degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali** ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.
normativa di riferimento: art. 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7; art. 29 della L.R. n. 27/2000 e s.m. e i; art. 33, comma 5 della l.r. n.11/2005 ; D.Lgs n.42/2004 s.m. e i.;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, pregiudica il valore storico, estetico, culturale e tradizionale degli ambiti o emergenze interessate;
- b) **aree interessate da singolarità geologiche**
normativa di riferimento: art.16 della L.R. 27/2000 e s.m. e i.
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, comporta l'alterazione irreversibile di tali ambiti che le norme intendono tutelare;
- c) **terreni con presenza di produzioni agricole di qualità inerenti vigneti e oliveti DOP (ex DOC e DOCG), quando sia comprovata l'esistenza sui lotti interessati dalle previsioni progettuali di una coltivazione di pregio certificata**
normativa di riferimento: D.Lgs. 8 aprile 2010 n. 62 e D.G.R. n. 1931/2004;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, comporta la soppressione di tali produzioni che le norme intendono salvaguardare;
- d) **parchi nazionali, interregionali e regionali** di cui all'art. 12 della L.



394/91 fatte salve le eccezioni sotto riportate

normativa di riferimento: art. 12 della L. 394/91 e L.R. n. 9/1995

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, pregiudica la salvaguardia e conservazione dei valori ambientali e paesaggistici espressi da tali aree che le norme intendono tutelare;

e) **aree della Rete Natura 2000**

normativa di riferimento: Direttiva 92/43/CE – Direttiva 79/409/CE; art. 13 della L.R. n. 27/2000 e s. m. e i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>);

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la conservazione dei valori naturalistici, avifaunistici e di biodiversità che concorrono a determinare il valore paesaggistico di tali aree che le norme intendono tutelare;

f) **"beni paesaggistici" così come definiti all'art 136** del D.Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i., già individuati e perimetrati con decreto o altro provvedimento amministrativo dell' Autorità competente

normativa di riferimento: art. 136 D.Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i. già individuati e perimetrati con decreto o altro provvedimento amministrativo dell' Autorità competente;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, pregiudica la conservazione dei valori estetici, tradizionali e culturali degli ambiti che le norme intendono tutelare;

g) **"beni paesaggistici" così come definiti all'art 142, comma 1, lett. b), g), i), ed m)** del D.Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.

normativa di riferimento: art 142, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, pregiudica la conservazione dei valori naturalistici, estetici e tradizionali degli ambiti che le norme intendono tutelare;

h) **aree di particolare interesse agricolo**

normativa di riferimento: art. 20 della L.R. 27/2000 e s.m. e i.(link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>);

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica l'alto valore agronomico di tali aree che la norma intende tutelare;

i) **aree ad alta esposizione panoramica così come individuate negli strumenti di pianificazione territoriale di area vasta provinciale**

normativa di riferimento: art. 25 della L.R. 27/2000 e s.m. e i.; piani territoriali di coordinamento provinciali;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti contrasta con l'esigenza di salvaguardia delle percezioni visive panoramiche del territorio regionale che concorrono a determinare l'immagine



dell'Umbria;

I) Conformemente alle circolari dello Stato Maggiore dell'Aeronautica del 2.12.2010 n. 1000724 e dell' ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) n. 0013259 del 25.02.2010:

A) per quanto attiene gli *aeroporti militari*:

a) per la realizzazione di impianti eolici sono considerate *zone di completa inedificabilità*:

- l'area interna alla Zona di Aeroporto (A.T.Z. AERODROME TRAFFIC ZONE come definita nelle pubblicazioni AIP e individuate nelle MIL – AIP edite dal C.I.G.A.);
- le aree sottostanti le superfici di salita al decollo (T.O.C.S. – TAKE OFF CLIMB SURFACE) e di avvicinamento (APPROACH SURFACE) entrambe come definite nell'Annesso 14 ICAO.

b) esternamente alle zone sopra descritte, ma ricadenti all'interno dell'impronta della Superficie Orizzontale Esterna (OHS OUTER HORIZONTAL SURFACE), come individuata dall'annesso 14 ICAO, gli impianti eolici potranno essere autorizzati previa valutazione operativa della Forza Armata e comunque purchè di altezza inferiore alla predetta OHS.

B) per quanto attiene gli *aeroporti civili*:

a) per la realizzazione di impianti eolici sono considerate *zone di incompatibilità assoluta*:

- aree all'interno della Zona di Traffico dell'Aeroporto (A.T.Z. Aerodrome Traffic Zone come definita nelle pubblicazioni AIP);
- le aree sottostanti le superfici di salita al decollo (T.O.C.S. – Take Off Climb Surface) e di avvicinamento (Approach Surface) come definite nel R.C.E.A.

b) esternamente alle aree sopra descritte, ricadenti all'interno dell'impronta della Superficie Orizzontale Esterna (OHS *Outer Horizontal Surface*), i parchi eolici sono ammessi previa valutazione favorevole espressa dall'ENAC, purchè di altezza inferiore al limite della predetta superficie OHS.

Se un sito insiste in un ambito in cui si sovrappongono più previsioni di tutela si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista.



IMPIANTI MINIEOLICI: si considerano impianti minieolici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzate con l'utilizzo di generatori di altezza misurata al mozzo del rotore superiore a 18 metri e pari o inferiore a 40 metri.

AREE NON IDONEE E' preclusa l'installazione nelle aree non idonee così come precedentemente indicate per gli impianti eolici, fatte salve le eccezioni sottoriportate.

ECCEZIONI E' consentita la realizzazione di impianti minieolici nelle aree sotto indicate:

- aree contigue e zone C e D previste dai piani dei parchi regionali, non ricomprese nei beni paesaggistici di cui all'art. 136 del D.Lgs.n. 42/2004;
- aree della Rete Natura 2000, non ricomprese nei beni paesaggistici di cui all'art. 136 del D.Lgs.n. 42/2004, limitatamente alla parte che non presenta elementi costitutivi dei valori naturalistici, avifaunistici o di biodiversità;
- aree di particolare interesse agricolo.

IMPIANTI MICROEOLICI: si considerano impianti microeolici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzate con l'utilizzo di generatori di altezza misurata al mozzo del rotore pari o inferiore a 18 metri.

AREE NON IDONEE E' preclusa l'installazione nelle aree non idonee, definite secondo i criteri stabiliti all'Allegato 3, paragrafo 17 delle Linee Guida di cui al DM 10.09.2010, di seguito specificate:

- a) ***insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale***(art. 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7) e ***ambiti di pertinenza degli edificati di particolare rilievo architettonico e paesaggistico*** (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) come indicati all'art. 29 della L.R. 27/2000 e s. m. e i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>) e ***ambiti di pertinenza degli edifici ricadenti nelle aree agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale*** ai sensi dell'art. 33, comma 5 della L.R. n.11/2005, nonché ***ambiti di pertinenza degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali*** ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.
normativa di riferimento: art. . 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7; art. 29 della L.R. n. 27/2000 e s.m. e i; art. 33, comma 5 della l.r. n.11/2005 ; D.Lgs n.42/2004 s.m. e i;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, pregiudica il valore storico, estetico, culturale e tradizionale degli ambiti o emergenze interessate;
- b) ***aree interessate da singolarità geologiche*** di cui all'art.16 della l.r. 27/2000



normativa di riferimento: art.16 della L.R. 27/2000 e s.m. e i.

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, comporta l'alterazione irreversibile di tali ambiti che le norme intendono tutelare;

c) Conformemente alle circolari dello Stato Maggiore dell'Aeronautica del 2.12.2010 n. 1000724 e dell' ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) n. 0013259 del 25.02.2010:

A) per quanto attiene gli *aeroporti militari*:

a) per la realizzazione di impianti eolici sono considerate *zone di completa inedificabilità*:

- l'area interna alla Zona di Aeroporto (A.T.Z. AERODROME TRAFFIC ZONE come definita nelle pubblicazioni AIP e individuate nelle MIL – AIP edite dal C.I.G.A.);
- le aree sottostanti le superfici di salita al decollo (T.O.C.S. – TAKE OFF CLIMB SURFACE) e di avvicinamento (APPROACH SURFACE) entrambe come definite nell'Annesso 14 ICAO.

b) esternamente alle zone sopra descritte, ma ricadenti all'interno dell'impronta della Superficie Orizzontale Esterna (OHS OUTER HORIZONTAL SURFACE), come individuata dall'annesso 14 ICAO, gli impianti eolici potranno essere autorizzati previa valutazione operativa della Forza Armata e comunque purchè di altezza inferiore alla predetta OHS.

B) per quanto attiene gli *aeroporti civili*:

a) per la realizzazione di impianti eolici sono considerate *zone di incompatibilità assoluta*:

- aree all'interno della Zona di Traffico dell'Aeroporto (A.T.Z. Aerodrome Traffic Zone come definita nelle pubblicazioni AIP);
- le aree sottostanti le superfici di salita al decollo (T.O.C.S. – Take Off Climb Surface) e di avvicinamento (Approach Surface) come definite nel R.C.E.A.

b) esternamente alle aree sopra descritte, ricadenti all'interno dell'impronta della Superficie Orizzontale Esterna (OHS *Outer Horizontal Surface*), i parchi eolici sono ammessi previa valutazione favorevole espressa dall'ENAC, purchè di altezza inferiore al limite della predetta superficie OHS.

Se un sito insiste in un ambito in cui si sovrappongono più previsioni di tutela si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista.



Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 11.07.11

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE IDROELETTRICA

IMPIANTI IDROELETTRICI: si considerano impianti idroelettrici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte idrica realizzate con sbarramenti di altezza superiore a 5 ml., misurata come differenza tra la quota del pelo d'acqua libero a monte e quella del pelo d'acqua libero a valle.

AREE NON IDONEE

E' preclusa l'installazione di nuovi impianti idroelettrici nelle aree non idonee, definite secondo i criteri stabiliti all'Allegato 3, paragrafo 17, delle Linee Guida di cui al DM 10.09.2010, di seguito specificate:

- a) *tratti dei corsi d'acqua che insistono nelle zone destinate a parco nazionale, interregionale e regionale alla data di entrata in vigore della presente disciplina*
normativa di riferimento: art. 12 della L. 394/91 e L.R. n. 9/1995;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di impianti per le loro caratteristiche tipologiche altera il valore naturalistico e paesaggistico dei corsi d'acqua interessati, che le norme intendono tutelare;
- b) *aree della Rete Natura 2000, limitatamente a quelle insistenti sul reticolo idrografico che ha origine dai massicci carbonatici e affluisce in sinistra idraulica al fiume Tevere e al fiume Chiascio, e a quelle insistenti sul reticolo idrografico che ha origine dai massicci vulcanici e affluisce in destra idraulica al fiume Paglia*
normativa di riferimento: Direttiva 92/43/CE – Direttiva 79/409/CE.;
 art. 13 della L.R. n. 27/2000 e s.m. e i;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di impianti per le loro caratteristiche tipologiche altera il valore naturalistico e paesaggistico del corso d'acqua interessato, che le norme intendono tutelare;
- c) *tratti del reticolo idrografico mappati a rischio idraulico con livelli di rischio R4 e R3 di cui ai vigenti Piani di Assetto Idrogeologico che insistono sul territorio regionale*
normativa di riferimento: D.Lgs. 152/2006 e D.P.C.M 10.11.2006;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di impianti è incongruente con gli obiettivi di salvaguardia dal rischio idraulico che la norma intende perseguire.



MINI-IMPIANTI IDROELETTRICI: si considerano mini - impianti idroelettrici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte idrica realizzate con sbarramenti di altezza superiore a ml 2 e pari o inferiore a ml 5, misurata come differenza tra la quota del pelo d'acqua libero a monte e quella del pelo d'acqua libero a valle.

AREE NON IDONEE E' preclusa l'installazione nelle aree non idonee così come precedentemente indicate per gli impianti idroelettrici.

ECCEZIONI Per la realizzazione di impianti in siti in cui preesistano opere, testimoniate dalla attuale presenza residuale di sbarramenti, di opere di presa, mulini, manufatti per alloggiamenti di turbine ecc..., non sono applicate le preclusioni relative alle aree non idonee a condizione che non si aumenti il rischio idraulico.

È consentita la realizzazione di mini-impianti idroelettrici nelle aree contigue e zone C e D previste dai piani dei parchi regionali, non ricomprese nei beni paesaggistici di cui all'art. 136 del D.Lgs.n. 42/2004.

MICRO-IMPIANTI IDROELETTRICI: si considerano micro - impianti idroelettrici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte idrica realizzate con sbarramenti di altezza pari o inferiore a ml 2, misurata come differenza tra la quota del pelo d'acqua libero a monte e quella del pelo d'acqua libero a valle.

AREE NON IDONEE E' preclusa l'installazione di nuovi micro - impianti idroelettrici nelle aree non idonee, definite secondo i criteri stabiliti all'Allegato 3, paragrafo 17, delle Linee Guida di cui al DM 10.09.2010, di seguito specificate:

- *tratti del reticolo idrografico mappati a **rischio idraulico con livelli di rischio R4 e R3** di cui ai vigenti Piani di Assetto Idrogeologico che insistono sul territorio regionale*
normativa di riferimento: D.Lgs. 152/2006 e D.P.C.M 10.11.2006;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di impianti è incongruente con gli obiettivi di salvaguardia dal rischio idraulico che la norma intende perseguire.

ECCEZIONI Per la realizzazione di impianti in siti in cui preesistano opere, testimoniate dalla attuale presenza residuale di sbarramenti, di opere di presa, mulini, manufatti per alloggiamenti di turbine ecc..., non sono applicate le preclusioni relative alle aree non idonee a condizione che non si aumenti il rischio idraulico.



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 11.07.11

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A BIOMASSE, GAS DERIVANTI DA PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS ESTERNI AGLI EDIFICI E DI POTENZA SUPERIORE A 50kWe

AREE NON IDONEE

E' preclusa l'installazione nelle aree non idonee, definite secondo i criteri stabiliti all'allegato 3, paragrafo 17, delle Linee Guida di cui al DM 10.09.2010, di seguito specificate:

- a) **insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale**(art. 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7) e **ambiti di pertinenza degli edificati di particolare rilievo architettonico e paesaggistico** (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) come indicati all'art. 29 della L.R. 27/2000 e s. m. e i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>) e **ambiti di pertinenza degli edifici ricadenti nelle aree agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale** ai sensi dell'art. 33, comma 5 della L.R. n.11/2005, nonché **ambiti di pertinenza degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali** ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.

normativa di riferimento: art. 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7; art. 29 della L.R. n. 27/2000 e s.m. e i; art. 33, comma 5 della l.r. n.11/2005 ; D.Lgs n.42/2004 s.m. e i.;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, pregiudica il valore storico, estetico, culturale e tradizionale degli ambiti o emergenze interessate;

- b) **aree boscate di cui all'art. 142, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.**

normativa di riferimento: art. 142, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e art. 15 della L.R. 24 marzo 2000, n. 27 e s. m. e i

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comportando la soppressione della vegetazione arborea pregiudica la conservazione del valore e dell'aspetto paesaggistico che le norme intendono tutelare;

- c) **aree interessate da singolarità geologiche**

normativa di riferimento: art.16 della L.R. 27/2000 e s.m. e i;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta l'alterazione e il degrado morfologico di tali ambiti che le norme intendono tutelare;

- d) **parchi nazionali, interregionali e regionali limitatamente alle zone A e B di cui all'art. 12 della L. 394/91**

normativa di riferimento: art. 12 della L. 394/91 e L.R. n. 9/1995;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la salvaguardia e conservazione dei valori ambientali e paesaggistici espressi da tali aree che le norme intendono tutelare;

- e) **"beni paesaggistici" così come definiti all'art 136 del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.,** già individuati e perimetrati con decreto o altro



- provvedimento amministrativo dell'Autorità competente
normativa di riferimento: art 136 del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i., già individuati e perimetrati con decreto o altro provvedimento amministrativo dell'Autorità competente;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la conservazione dei valori estetici, tradizionali e culturali degli ambiti che le norme intendono tutelare;
- f) **zone di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 42/2004**, riconosciute e perimetrare con provvedimento dell'Autorità competente
normativa di riferimento: art. 142, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 42/2004;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la conservazione dei valori estetici, tradizionali e storico-culturali dell'ambito che le norme intendono tutelare;
- g) **aree perimetrare dal Piano di Assetto Idrogeologico come fascia A e B e nelle zone a rischio elevato R3 e molto elevato R4**
normativa di riferimento: D. Lgs. 152/2006 e D.P.C.M 10.11.2006;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di impianti è incongruente con gli obiettivi di salvaguardia dal rischio idraulico che la norma intende perseguire;
- h) **aree poste all'interno di centri abitati così come definiti dall'ISTAT e fino ad una distanza inferiore a quelle di seguito indicate per tipologia di impianto e potenza installata:**
-impianti di potenza pari o inferiore a 200Kwe alimentati da biomasse forestali o olio vegetale non operanti in assetto cogenerativo: 200 metri;
-impianti di potenza superiore a 200Kwe alimentati da biomasse forestali o olio vegetale: 500 metri o 200 metri qualora operanti in assetto cogenerativo;
-impianti di qualsiasi potenza alimentati da biomassa vegetale o biomassa di cui al Regolamento Regionale n. 4 del 11 maggio 2011: 1500 metri o 500 metri qualora operanti in assetto cogenerativo.
Le suddette distanze non si applicano agli impianti esistenti.
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di impianti è incongruente con gli obiettivi di tutela della qualità dell'aria.

Se un sito insiste in un ambito in cui si sovrappongono più previsioni di tutela si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista.



Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell'Umbria
Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 11.07.11

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE GEOTERMICA

AREE NON IDONEE È preclusa l'installazione di impianti geotermoelettrici alimentati da fonte geotermica ad alta e media entalpia di cui al D.Lgs. 11 febbraio 2010 n. 22, nelle **aree di zone di tutela assoluta e nelle zone di rispetto delle acque potabili destinate al consumo umano**

normativa di riferimento: art. 94 del d.lgs. 152/2006;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti non è compatibile con la tutela delle acque sotterranee;

ECCEZIONI L'installazione di impianti geotermoelettrici è consentita nelle zone di rispetto nel caso di impianti a ciclo chiuso o che non prevedano reimmissioni di fluidi geotermici in falda o rilasci in corsi d'acqua superficiali.

Regolamento regionale:

— adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Rometti, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta dell'11 luglio 2011, deliberazione n. 759;

— trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale in data 18 luglio 2011, per il successivo iter;

— assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attività economiche e governo del territorio", per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 19 luglio 2011;

— esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, nella seduta del 26 luglio 2011, che ha espresso sullo stesso parere favorevole, con osservazioni;

— approvato in via definitiva dalla Giunta regionale nella seduta del 29 luglio 2011, con deliberazione n. 904, con le modifiche apportate al testo in conformità alle osservazioni della II Commissione consiliare permanente.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali - Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale - ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", è pubblicato nel S.O. alla G.U. 28 marzo 2011, n. 71.

— Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", è pubblicato nel S.O. alla G.U. 31 gennaio 2004, n. 25.

— Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", è pubblicato nella G.U. 18 settembre 2010, n. 219.

Note all'art. 2, commi 1, 4 e 5:

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", è pubblicato nel S.O. alla G.U. 14 aprile 2006, n. 88.

— Si riporta il testo dell'art. 136, comma 1, lett. b), c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 24 febbraio 2004, n. 45), modificato ed integrato dai decreti legislativi 26 marzo 2008, n. 63 (in G.U. 9 aprile 2008, n. 84) e 24 marzo 2006, n. 157 (in S.O. alla G.U. 27 aprile 2006, n. 97):

«136.

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

Omissis.

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle dispo-

sizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.».

— Si riporta il testo dell'Allegato 4 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (si vedano le note all'art. 1):

«Allegato 4

Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio

1. Premessa

Gli impianti eolici, come gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscono un significativo contributo per il raggiungimento degli obiettivi e degli impegni nazionali, comunitari e internazionali in materia di energia ed ambiente. Inoltre, l'installazione di tali impianti favorisce l'utilizzo di risorse del territorio, promuovendo la crescita economica e contribuendo alla creazione di posti di lavoro, dando impulso allo sviluppo, anche a livello locale, del potenziale di innovazione mediante la promozione di progetti di ricerca e sviluppo.

Nei punti successivi vengono evidenziate modalità dei possibili impatti ambientali e paesaggistici e vengono indicati alcuni criteri di inserimento e misure di mitigazione di cui tener conto, sia in fase di progettazione che in fase di valutazione di compatibilità dei progetti presentati, fermo restando che la sostenibilità degli impianti dipende da diversi fattori e che luoghi, potenze e tipologie differenti possono presentare criticità sensibilmente diverse. Qualora determinate misure di mitigazione dovessero porsi in conflitto (per esempio: colorazione delle pale per questioni di sicurezza del volo aereo ed esigenze di colorazioni neutre per mitigazione dell'impatto visivo), l'operatore valuterà in sede progettuale quale delle misure prescegliere, salvo che le amministrazioni competenti non indichino diverse misure di mitigazione a seguito della valutazione degli interessi prevalenti.

2. Campo di applicazione

Il presente allegato si applica agli impianti eolici industriali soggetti dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

3. Impatto visivo ed impatto sui beni culturali e sul paesaggio

L'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. Gli aerogeneratori sono infatti visibili in qualsiasi contesto territoriale, con modalità differenti in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alla loro disposizione, alla orografia, alla densità abitativa ed alle condizioni atmosferiche.

L'alterazione visiva di un impianto eolico è dovuta agli aerogeneratori (pali, navicelle, rotori, eliche), alle cabine di trasformazione, alle strade appositamente realizzate e all'elettrodotto di connessione con la RTN, sia esso aereo che interrato, metodologia quest'ultima che comporta potenziali impatti, per buona parte temporanei, per gli scavi e la movimentazione terre.

L'analisi degli impatti deve essere riferita all'insieme delle opere previste per la funzionalità dell'impianto, considerando che buona parte degli impatti dipende anche dall'ubicazione e dalla disposizione delle macchine.

Per quanto riguarda la localizzazione dei parchi eolici caratterizzati da un notevole impegno territoriale, l'inevitabile modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati, tenuto conto dell'inefficienza di misure volte al mascheramento, la scelta della localizzazione e la configurazione progettuale, ove possibile, dovrebbero essere volte, in via prioritaria, al recupero di aree degradate laddove compatibile con la risorsa eolica e alla creazione di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggisti-

co. L'impianto eolico dovrebbe diventare una caratteristica stessa del paesaggio, contribuendo al riconoscimento delle sue specificità attraverso un rapporto coerente con il contesto. In questo senso l'impianto eolico determinerà il progetto di un nuovo paesaggio.

Di seguito vengono da un lato forniti criteri e indicazioni per una corretta analisi finalizzata all'inserimento nel paesaggio, e contestualmente vengono indicate possibili misure per la mitigazione dell'impatto paesaggistico.

Le indicazioni sono riferite in particolare ai campi eolici e agli aerogeneratori in quanto costituiscono gli elementi di più incisiva intrusività.

3.1. Analisi dell'inserimento nel paesaggio

Un'analisi del paesaggio mirata alla valutazione del rapporto fra l'impianto e la preesistenza dei luoghi costituisce elemento fondante per l'attivazione di buone pratiche di progettazione, presupposto indispensabile per l'ottimizzazione delle scelte operate.

Le indicazioni metodologiche generali, riportate in corsivo, fornite dall'allegato tecnico del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 per la redazione della Relazione Paesaggistica, obbligatorie nei casi previsti dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, costituiscono comunque un utile riferimento per una puntuale analisi di qualsiasi contesto e paesaggio, alla luce dei principi della Convenzione europea del Paesaggio.

Pertanto le analisi del territorio dovranno essere effettuate attraverso una attenta e puntuale ricognizione e indagine degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, effettuata alle diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio) in relazione al territorio interessato alle opere e al tipo di installazione prevista, fatta salva comunque la necessità, successiva al rilascio dell'autorizzazione, della scala di dettaglio ai fini delle verifiche di ottemperanza.

Le analisi debbono non solo definire l'area di visibilità dell'impianto, ma anche il modo in cui l'impianto viene percepito all'interno del bacino visivo.

Le analisi visive debbono inoltre tener in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti. Tali effetti possono derivare dalla co-visibilità, dagli effetti sequenziali o dalla reiterazione.

Si sottolinea l'importanza fondamentale, quale fonte di conoscenza, del sopralluogo che consente il rilievo, geometrico e fotografico, dello stato dei luoghi nei propri aspetti dimensionali, materici e d'uso e che permette l'immediato riscontro delle conoscenze acquisite a tavolino.

Il sopralluogo rappresenta la prima modalità di rapporto con le caratteristiche proprie dei luoghi oggetto di progetto.

Le scale di analisi dovranno essere riferite a cartografie omogenee che costituiranno il supporto cartografico di base su cui riportare gli esiti delle ricognizioni ed indagini e quindi delle analisi effettuate, indicando in ogni elaborato la nuova realizzazione.

Lo stesso per quanto riguarda l'indicazione dei punti di presa, scelti come di seguito indicato, utilizzati per una appropriata ed esaustiva documentazione fotografica dei luoghi così come essi si presentano ante operam e delle simulazioni di come essi si presenteranno post operam. Si raccomanda l'utilizzo degli stessi punti di presa delle immagini in cui saranno effettuate le simulazioni per una reale valutazione degli effetti sul paesaggio prodotti dalle trasformazioni previste.

Tutto ciò premesso l'analisi dell'inserimento nel paesaggio dovrà quantomeno prevedere:

— analisi dei livelli di tutela

Andranno evidenziati i diversi livelli «... operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento considerata, rilevabili dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale e da ogni fonte normativa, regolamentare e provvedimentale;» fornendo «indicazione della presenza di beni culturali tutelati ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio»;

— analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue diverse componenti, naturali ed antropiche

Andranno messe in evidenza «... configurazioni e caratteri geomorfologici; appartenenza a sistemi naturalistici (biotopi, riserve, parchi naturali, boschi); sistemi insediativi storici (centri storici, edifici storici diffusi), paesaggi agrari (assetti colturali tipici, sistemi tipologici rurali quali cascate, masserie, baite, ecc.), tessiture territoriali storiche (centurazioni, viabilità storica); appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e sovralocale (sistema delle cascate a corte chiusa, sistema delle ville, uso sistematico della pietra, o del legno, o del laterizio a vista, ambiti a cromatismo prevalente); appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici; appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica»;

— analisi dell'evoluzione storica del territorio

Andranno, perciò, messi in evidenza: «... la tessitura storica, sia vasta che minuta esistente: in particolare, il disegno paesaggistico (urbano e/o extraurbano), l'integrità di relazioni, storiche, visive, simboliche dei sistemi di paesaggio storico esistenti (rurale, urbano, religioso, produttivo, ecc.), le strutture funzionali essenziali alla vita antropica, naturale e alla produzione (principali reti di infrastrutturazione); le emergenze significative, sia storiche, che simboliche»;

— analisi dell'intervisibilità dell'impianto nel paesaggio

Andrà analizzata, a seconda delle sue caratteristiche distributive, di densità e di estensione attraverso la «... rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio. Nel caso di interventi collocati in punti di particolare visibilità (pendio, lungo mare, lungo fiume, ecc.), andrà particolarmente curata la conoscenza dei colori, dei materiali esistenti e prevalenti dalle zone più visibili, documentata con fotografie e andranno studiate soluzioni adatte al loro inserimento sia nel contesto paesaggistico che nell'area di intervento».

Facendo riferimento alla documentazione prescritta per la citata Relazione Paesaggistica sono richiesti preferendo dove possibile la planimetria con scala più bassa:

1. planimetria in scala 1:5.000 o 1:10.000 o 1:25.000 o 1:50.000 con indicati i punti da cui è visibile l'area di intervento;

2. cartografia in scala 1:5.000 o 1:10.000 o 1:25.000 o 1:50.000 che evidenzia le caratteristiche morfologiche dei luoghi, la tessitura storica del contesto paesaggistico, il rapporto con le infrastrutture, le reti esistenti naturali e artificiali;

3. planimetria in scala 1:2.000 o 1:5.000 o 1:10.000 che riveli nel dettaglio la presenza degli elementi costitutivi del paesaggio nell'area di intervento;

4. simulazioni di progetto.

In particolare dovrà essere curata «... La carta dell'area di influenza visiva degli impianti proposti; la conoscenza dei caratteri paesaggistici dei luoghi secondo le indicazioni del precedente punto 2. Il progetto dovrà mostrare le localizzazioni proposte all'interno della cartografia conoscitiva e simulare l'effetto paesistico, sia dei singoli impianti che dell'insieme formato da gruppi di essi, attraverso la fotografia e lo strumento del rendering, curando in particolare la rappresentazione dei luoghi più sensibili e la rappresentazione delle infrastrutture accessorie all'impianto».

L'analisi dell'interferenza visiva passa inoltre per i seguenti punti:

a) definizione del bacino visivo dell'impianto eolico, cioè della porzione di territorio interessato costituito dall'insieme dei punti di vista da cui l'impianto è chiaramente visibile. Gli elaborati devono curare in particolare le analisi relative al suddetto ambito evidenziando le modifiche apportate e mostrando la coerenza delle soluzioni rispetto ad esso. Tale analisi dovrà essere riportata su un supporto cartografico alla scala opportuna, con indicati i punti utilizzati per la predisposizione della documentazione fotografica individuando la zona di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità dell'intervento proposto;

b) ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D.Lgs. n. 42/

2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture;

c) descrizione, rispetto ai punti di vista di cui alle lettere a) e b), dell'interferenza visiva dell'impianto consistente in:

- ingombro (schermo, intrusione, sfondo) dei coni visuali dai punti di vista prioritari;
- alterazione del valore panoramico del sito oggetto dell'installazione.

Tale descrizione è accompagnata da una simulazione delle modifiche proposte, soprattutto attraverso lo strumento del rendering fotografico che illustri la situazione post operam. Il rendering deve avere, almeno, i seguenti requisiti:

- essere realizzato su immagini reali ad alta definizione;
- essere realizzato in riferimento a punti di vista significativi;
- essere realizzato su immagini realizzate in piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, ecc.);
- essere realizzato in riferimento a tutti i beni immobili sottoposti alla disciplina del D.Lgs. n. 42/2004 per gli effetti di dichiarazione di notevole interesse e notevole interesse pubblico;

d) verifica, attraverso sezioni-skyline sul territorio interessato, del rapporto tra l'ingombro dell'impianto e le altre emergenze presenti anche al fine di una precisa valutazione del tipo di interferenza visiva sia dal basso che dall'alto, con particolare attenzione allorché tale interferenza riguardi le preesistenze che qualificano e caratterizzano il contesto paesaggistico di appartenenza.

3.2. Misure di mitigazione

Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:

a) ove possibile, vanno assecondate le geometrie consuete del territorio quali, ad esempio, una linea di costa o un percorso esistente. In tal modo non si frammentano e dividono disegni territoriali consolidati;

b) ove possibile, deve essere considerata la singolarità e diversità di ogni paesaggio, evitando di interrompere un'unità storica riconosciuta;

c) la viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali;

d) potrà essere previsto l'interramento dei cavidotti a media e bassa tensione, propri dell'impianto e del collegamento alla rete elettrica;

e) si dovrà esaminare l'effetto visivo provocato da un'alta densità di aerogeneratori relativi ad un singolo parco eolico o a parchi eolici adiacenti; tale effetto deve essere in particolare esaminato e attenuato rispetto ai punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, di cui all'articolo 136, comma 1, lettera d), del Codice, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore;

f) utilizzare soluzioni cromatiche neutre e di vernici antiriflettenti, qualora disponibili;

g) ove necessarie, le segnalazioni per ragioni di sicurezza del volo a bassa quota, siano limitate alle macchine più esposte (per esempio quelle terminali del campo eolico o quelle più in alto), se ciò è compatibile con le normative in materie di sicurezza;

h) prevedere l'assenza di cabine di trasformazione a base palo (fatta eccezione per le cabine di smistamento del parco eolico), utilizzando tubolari al fine di evitare zone cementate che possono invece essere sostituite da prato, erba, ecc.;

i) preferire gruppi omogenei di turbine piuttosto che macchine individuali disseminate sul territorio perché più facilmente percepibili come un insieme nuovo;

j) in aree fortemente urbanizzate, può essere opportuno prendere in considerazione luoghi in cui sono già presenti grandi infrastrutture (linee elettriche, autostrade, insediamenti industriali, ecc.) quale idonea ubicazione del nuovo impianto: la frammistione delle macchine eoliche ad impianti di altra natura ne limita l'impatto visivo;

k) la scelta del luogo di ubicazione di un nuovo impianto eolico deve tener conto anche dell'eventuale preesistenza di altri impianti eolici sullo stesso territorio. In questo caso va, infatti, studiato il rapporto tra macchine vecchie e nuove rispetto alle loro forme, dimensioni e colori;

l) nella scelta dell'ubicazione di un impianto considerata, compatibilmente con i vincoli di carattere tecnico e produttivo, la distanza da punti panoramici o da luoghi di alta frequentazione da cui l'impianto può essere percepito. Al diminuire di tale distanza è certamente maggiore l'impatto visivo delle macchine eoliche;

m) sarebbe opportuno inserire le macchine in modo da evitare l'effetto di eccessivo affollamento da significativi punti visuali; tale riduzione si può anche ottenere aumentando, a parità di potenza complessiva, la potenza unitaria delle macchine e quindi la loro dimensione, riducendone contestualmente il numero. Le dimensioni e la densità, dunque, dovranno essere commisurate alla scala dimensionale del sito;

n) una mitigazione dell'impatto sul paesaggio può essere ottenuta con il criterio di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento;

o) la valutazione degli effetti sul paesaggio di un impianto eolico deve considerare le variazioni legate alle scelte di colore delle macchine da installare. Sebbene norme aeronautiche ed esigenze di mitigazione degli impatti sull'avifauna pongano dei limiti entro cui operare, non mancano utili sperimentazioni per un uso del colore che contribuisca alla creazione di un progetto di paesaggio;

p) ove non sussistano controindicazioni di carattere archeologico sarà preferibile interrare le linee elettriche di collegamento alla RTN e ridurle al minimo numero possibile dove siano presenti più impianti eolici. La riduzione al minimo di tutte le costruzioni e le strutture accessorie favorirà la percezione del parco eolico come unità. E' importante, infine, pavimentare le strade di servizio con rivestimenti permeabili.

4. Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

L'impatto degli impianti eolici sulla vegetazione è riconducibile unicamente al danneggiamento e/o alla eliminazione diretta di habitat e specie floristiche.

Sulla fauna (in particolare avifauna e mammiferi chiroterri) sono possibili, invece, impatti di tipo diretto (ad es. dovuti alla collisione degli animali con parti dell'impianto) o indiretto (dovuti ad es. alla modificazione o perdita di siti alimentari e riproduttivi).

Agli impatti su flora e fauna possono inoltre essere legate conseguenze generali sugli ecosistemi.

Queste tipologie di impatti sono presenti sia in fase di costruzione dell'impianto eolico, che nella successiva fase di esercizio.

Di seguito vengono indicate, dunque, le informazioni che dovrebbero essere inserite nello Studio di Impatto Ambientale, qualora previsto, al fine di valutare tali impatti.

4.1. Analisi dell'impatto su vegetazione e flora

La descrizione dello stato iniziale dei luoghi dovrà generalmente comprendere:

— Analisi vegetazionale e floristica sul sito e sull'area vasta ed individuazione degli habitat delle specie di flora di pregio naturalistico (specie elencate in: normative regionali, Libro Rosso delle piante d'Italia, Liste rosse regionali, IUCN, Direttive comunitarie).

Analisi degli impatti

— Devono essere valutate e minimizzate le modifiche che si verificano su habitat e vegetazione durante la fase di cantiere (costruzione di nuove strade di servizio e delle fondazioni per gli aerogeneratori; interrimento della rete elettrica, traffico di veicoli pesanti per il trasporto di materiali e componenti per la costruzione dell'impianto, ecc.).

— Deve essere evitato/minimizzato il rischio di erosione causato dalla impermeabilizzazione delle strade di servizio e dalla costruzione dell'impianto.

4.2. Analisi dell'impatto sulla fauna

L'analisi dello stato iniziale dei luoghi dovrà generalmente comprendere:

— Analisi faunistica sulle principali specie presenti nell'area di intervento e nell'area circostante, con particolare riferimento alle specie di pregio (IUCN, Convenzioni internazionali, Direttive comunitarie, Liste rosse regionali e nazionali, normative regionali).

— Individuazione cartografica dei Siti Natura 2000, delle aree naturali protette e delle zone umide, di aree di importanza faunistica quali siti di riproduzione, rifugio, svernamento e alimentazione, con particolare riguardo all'individuazione di siti di nidificazione e di caccia dei rapaci, corridoi di transito utilizzati dall'avifauna migratoria e dei grossi mammiferi; grotte utilizzate da popolazioni di chiroterteri; l'individuazione deve essere supportata da effettivi e documentabili studi di settore reperibili presso le pubbliche amministrazioni, enti di ricerca, università, ecc.

— Analisi del flusso aerodinamico perturbato al fine di valutare la possibile interazione con l'avifauna.

Analisi degli impatti

— Deve essere effettuata l'analisi degli impatti distintamente sulle specie più sensibili e su quelle di pregio (in particolare sull'avifauna e sui chiroterteri), valutando i seguenti fattori: modificazione dell'habitat, probabilità di decessi per collisione, variazione della densità di popolazione.

4.3. Analisi dell'impatto sugli ecosistemi

L'analisi dello stato iniziale dei luoghi dovrebbe generalmente comprendere:

— L'individuazione delle principali unità ecosistemiche presenti nel territorio interessato dall'intervento;

— L'analisi qualitativa della struttura degli ecosistemi che metta in evidenza la funzione delle singole unità ecosistemiche. Devono essere descritte le componenti abiotiche e biotiche delle principali unità ecosistemiche, di ciascuna unità ecosistemica, e la loro dinamica con particolare riferimento alla relazione fra i vari popolamenti faunistici e al ruolo svolto dalle catene alimentari.

Analisi degli impatti

— È opportuno valutare i possibili impatti sulle unità ecosistemiche di particolare rilievo (boschi, corsi d'acqua, zone umide, praterie primarie, ecc.).

4.4. Misure di mitigazione

Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:

a) minimizzazione delle modifiche dell'habitat in fase di cantiere e di esercizio;

b) contenimento dei tempi di costruzione;

c) utilizzo ridotto delle nuove strade realizzate a servizio degli impianti (chiusura al pubblico passaggio ad esclusione dei proprietari) ed utilizzo esclusivamente per le attività di manutenzione degli stessi;

d) utilizzo di aerogeneratori con torri tubolari, con bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti;

e) ripristino della vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituzione alle condizioni iniziali delle aree interessate dall'opera non più necessarie alla fase di esercizio (piste, aree di cantiere e di stoccaggio dei materiali). Dove non è più possibile il ripristino, è necessario avviare un piano di recupero ambientale con interventi tesi a favorire la ripresa spontanea della vegetazione autoctona;

f) utilizzo di accorgimenti, nella colorazione delle pale, tali da aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;

g) inserimento di eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina;

h) interrimento o isolamento per il trasporto dell'energia sulle linee elettriche a bassa e media tensione, mentre per quelle ad alta tensione potranno essere previste spirali o sfere colorate;

i) durante la fase di cantiere dovranno essere impiegati

tutti gli accorgimenti tecnici possibili per ridurre il più possibile la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti.

5. Germofologia e territorio

5.1. Analisi delle interazioni geomorfologiche

Nel caso in cui l'impianto sia progettato in un'area con rete viaria scarsa o inesistente, oppure la conformazione orografica presenti forti acclività, devono essere valutate e ponderate le diverse opzioni per la realizzazione di nuove strade o l'adeguamento di quelle esistenti al passaggio degli automezzi di trasporto.

Andrà valutata con attenzione l'ubicazione delle torri in prossimità di aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) elaborati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi della legge n. 183/1989 e successive modificazioni.

Andranno valutate le modalità di ubicazione degli impianti e delle opere connesse, in prossimità di compluvi e torrenti montani e nei pressi di morfostrutture carsiche quali doline e inghiottitoi.

In ogni caso, le informazioni seguenti andranno generalmente fornite, con riferimento a un'area sufficientemente grande da consentire un corretto inquadramento dell'intervento:

1. localizzazione delle pale o dei tralicci;
2. la viabilità esistente;
3. i tratti di strade esistenti da adeguare;
4. le strade da realizzare;
5. il tracciato del collegamento alla rete elettrica nazionale;
6. la rete elettrica esistente;
7. le cabine da realizzare.

Il progetto preliminare o definitivo delle strade di accesso all'impianto deve essere corredato dai profili altimetrici e dalle sezioni tipo; ove l'acclività è elevata, dovranno essere elaborate sezioni specifiche da cui risulti possibile evidenziare le modificazioni che saranno apportate in quella sede. Tali sezioni, accompagnate da una simulazione fotografica, dovranno essere riportate nello studio di impatto ambientale.

Il progetto statico, da presentare prima del rilascio finale dell'autorizzazione, dovrà includere:

— le caratteristiche costruttive delle fondazioni in cemento armato degli aerogeneratori;

— le caratteristiche geotecniche del terreno secondo la relazione geologica, geotecnica ed idrogeologica ai sensi dell'articolo 27 del D.P.R. n. 554/1999.

5.2. Analisi della fase di cantiere

Dovranno essere indicati i percorsi utilizzati per il trasporto delle componenti dell'impianto fino al sito prescelto, privilegiando l'utilizzo di strade esistenti ed evitando la realizzazione di modifiche ai tracciati, compatibilmente con le varianti necessarie al passaggio dei mezzi pesanti e trasporti speciali.

Dovranno essere evidenziate le dimensioni massime delle parti in cui potranno essere scomposti i componenti dell'impianto ed i relativi mezzi di trasporto, tra cui saranno tendenzialmente da privilegiare quelli che consentono un accesso al cantiere con interventi minimali alla viabilità esistente.

Nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente individuati, preferendo quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto.

Dovrà essere predisposto un sistema di canalizzazione delle acque di dilavamento delle aree di cantiere che consenta la raccolta delle acque di qualsiasi origine (meteoriche o provenienti dalle lavorazioni) per il successivo convogliamento al recettore finale, previo eventuale trattamento necessario ad assicurare il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

È opportuno prevedere, al termine dei lavori, una fase di ripristino morfologico e vegetazionale di tutte le aree soggette

te a movimento di terra, ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni.

5.3. Misure di mitigazione

Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:

a) minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m;

b) minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore;

c) è opportuno realizzare il cantiere per occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto e che interessi preferibilmente, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli già disturbati e alterati (questa frase è in netto contrasto con quanto detto in precedenza sul preferire aerogeneratori con taglie maggiori, infatti a maggiore dimensione delle macchine corrisponde necessariamente un'area di cantiere maggiore);

d) utilizzo dei percorsi di accesso presenti se tecnicamente possibile ed adeguamento dei nuovi eventualmente necessari alle tipologie esistenti;

e) contenimento dei tempi di costruzione;

f) deve essere posta attenzione alla stabilità dei pendii evitando pendenze in cui si possono innescare fenomeni di erosione. Nel caso di pendenze superiori al 20% si dovrà dimostrare che la realizzazione di impianti eolici non produrrà ulteriori processi di erosione e fenomeni di dissesto idrogeologico;

g) gli sbancamenti e i riporti di terreno dovranno essere i più contenuti possibile;

h) deve essere data preferenza agli elettrodotti di collegamento alla rete elettrica aerei qualora l'interramento sia insostenibile da un punto di vista ambientale, geologico o archeologico.

6. Interferenze sonore ed elettromagnetiche

6.1. Analisi delle sorgenti sonore

Il rumore emesso dagli impianti eolici deriva dalla interazione della vena fluida con le pale del rotore in movimento e dipende dalla tecnologia adottata per le pale e dai materiali isolanti utilizzati.

La distanza più opportuna tra i potenziali corpi ricettori ed il parco eolico dipende dalla topografia locale, dal rumore di fondo esistente, nonché dalla taglia del progetto da realizzare. Anche se studi hanno dimostrato che a poche centinaia di metri il rumore emesso dalle turbine eoliche è sostanzialmente poco distinguibile dal rumore di fondo e che all'aumentare del vento si incrementa anche il rumore di fondo, mascherando così quello emesso dalle macchine, risulta comunque opportuno effettuare rilevamenti fonometrici al fine di verificare l'osservanza dei limiti indicati nel D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e il rispetto di quanto previsto dalla zonizzazione acustica comunale ai sensi della L. n. 447/1995 con particolare riferimento ai ricettori sensibili.

È opportuno eseguire i rilevamenti prima della realizzazione dell'impianto per accertare il livello di rumore di fondo e, successivamente, effettuare una previsione dell'alterazione del clima acustico prodotta dall'impianto, anche al fine di adottare possibili misure di mitigazione dell'impatto sonoro, dirette o indirette, qualora siano riscontrati livelli di rumorosità ambientale non compatibili con la zonizzazione acustica comunale, con particolare riferimento ai ricettori sensibili.

6.2. Analisi delle interferenze elettromagnetiche ed interferenze sulle telecomunicazioni

L'interferenza elettromagnetica causata dagli impianti eolici è molto ridotta nei casi in cui il trasporto dell'energia prodotta avviene tramite l'utilizzo di linee di trasmissione esistenti. Diverso è il caso in cui le linee elettriche siano appositamente progettate e costruite, per il quale, qualora si trattasse di linee AT, a completamento dell'eventuale studio di impatto ambientale, dovrà essere allegata una relazione tecnica di calcolo del campo elettrico e del campo di indu-

zione magnetica (corredata dai rispettivi diagrammi) che metta in luce il rispetto dei limiti della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e dei relativi decreti attuativi.

In relazione al tratto della centrale in media tensione (MT), la relazione dovrà dimostrare il rispetto dei limiti di qualità del campo elettrico e del campo d'induzione magnetica, indicati dalla normativa in vigore, presso tutti i punti potenzialmente sensibili lungo il percorso del caviddotto.

Gli aerogeneratori possono anche essere fonte di interferenza elettromagnetica a causa della riflessione e della diffusione delle onde radio che investono la struttura, ovvero possono influenzare le caratteristiche di propagazione delle telecomunicazioni (come qualsiasi ostacolo) e la forma del segnale ricevuto con eventuale alterazione dell'informazione. Dovrà quindi essere valutata la possibile interferenza.

6.3. Misure di mitigazione

Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:

a) utilizzo di generatori a bassa velocità e con profili alari ottimizzati per ridurre l'impatto sonoro;

b) previsione di una adeguata distanza degli aerogeneratori dalla sorgente del segnale di radioservizio al fine di rendere l'interferenza irrilevante;

c) utilizzo, laddove possibile, di linee di trasmissione esistenti;

d) far confluire le linee ad Alta Tensione in un unico elettrodotta di collegamento, qualora sia tecnicamente possibile e se la distanza del parco eolico dalla rete di trasmissione nazionale lo consenta;

e) utilizzare, laddove possibile, linee interrato con una profondità minima di 1 m, protette e accessibili nei punti di giunzione ed opportunamente segnalate;

f) posizionare, dove possibile, il trasformatore all'interno della torre.

7. Incidenti

7.1. Analisi dei possibili incidenti

È opportuno prendere in esame l'idoneità delle caratteristiche delle macchine, in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito. In tal senso:

— andrebbe fornita opportuna documentazione attestante la certificazione degli aerogeneratori secondo le norme IEC 61400;

— andrebbe valutata la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentate.

Deve essere assicurata la protezione dell'aerogeneratore in caso di incendio sia in fase di cantiere che di esercizio anche con l'utilizzo di dispositivi portatili (estintori).

Andrà assicurato un adeguato trattamento e smaltimento degli olii derivanti dal funzionamento a regime del parco eolico (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati).

7.2. Misure di mitigazione

Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:

a) la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre.

8. Impatti specifici, nel caso di particolari ubicazioni

Qualora nelle prossimità del sito oggetto dell'installazione siano presenti particolari strutture quali aeroporti, apparati di assistenza alla navigazione aerea, ponti radio di interesse pubblico, devono essere adottate soluzioni progettuali atte a evitare ogni interferenza che arrechi pregiudizio al funzionamento delle strutture stesse.

9. Termine della vita utile dell'impianto e dismissione

Al termine della vita utile dell'impianto si deve procedere alla dismissione dello stesso e ripristino del sito in condizioni analoghe allo stato originario (interventi di riforestazione e

afforestazione, ecc.); a tale riguardo il proponente fornirà garanzia della effettiva dismissione e del ripristino del sito con le modalità indicate al paragrafo 5.3, lettera g).

Oltre a fornire le suddette garanzie per la reale dismissione degli impianti, il progetto di ripristino dovrà documentare il soddisfacimento dei seguenti criteri:

— annegamento della struttura di fondazione in calcestruzzo sotto il profilo del suolo per almeno 1 m;

— rimozione completa delle linee elettriche e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;

— obbligo di comunicazione, a tutti i soggetti pubblici interessati.

Qualora l'impianto risulti non operativo da più di 12 mesi, ad eccezione di specifiche situazioni determinate da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, il proprietario dovrà provvedere alla sua dismissione nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", è pubblicato nel S.O. alla G.U. 23 ottobre 1997, n. 248.

— La direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, recante "Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", è pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206.

— La direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE, recante "Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici", è pubblicata nella G.U.C.E. 25 aprile 1979, n. L 103.

Note all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (si vedano le note all'art. 1):

«Art. 6

Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile

1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti.

2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5.

3. Per la procedura abilitativa semplificata si applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa

attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui al comma 2, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.

5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l'interessato può adire i rimedi di tutela di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.

7. La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono altresì le modalità e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalità di cui all'articolo 16, comma 2. Con le medesime modalità di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza dell'impianto.

10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilità di optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo.

11. La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della

comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.».

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (si vedano le note all'art. 1), modificato e integrato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (in S.O. alla G.U. 14 aprile 2006, n. 88), dalle leggi 24 dicembre 2007, n. 244 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 2007, n. 300) e 23 luglio 2009, n. 99 (in S.O. alla G.U. 31 luglio 2009, n. 176) e dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (in S.O. alla G.U. 28 marzo 2011, n. 71):

«12.

Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.

5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di

cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività.

6. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

8. [Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. È conseguentemente aggiornato l'elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991].

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonché di quanto disposto al comma 10.

10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.».

— Il testo dell'art. 7 bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, recante "Norme per l'attività edilizia" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 febbraio 2004, n. 8), modificato e integrato dalle leggi regionali 3 novembre 2004, n. 21 (in B.U.R. 8 novembre 2004, n. 47) e 26 marzo 2008, n. 5 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 28 marzo 2008, n. 15), è il seguente:

«Art. 7 bis

Prima attuazione del Piano energetico regionale.

1. In attuazione del Piano energetico regionale approvato con Delib.C.R. 21 luglio 2004, n. 402 gli interventi relativi all'installazione di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444], sono eseguiti senza titolo abilitativo in aggiunta a quanto previsto all'art. 7.

2. L'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è delegata alla Provincia competente per territorio. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, criteri e modalità per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4 dello stesso d.lgs. 387/2003.».

— Per il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 si vedano le note all'art. 1.

Note all'art. 4, commi 3 e 4:

— Si riporta il testo dell'Allegato 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (si vedano le note all'art. 1):

«Allegato 2

Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, decreto legislativo n. 387 del 2003, l'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province.

2. Fermo restando, anche ai sensi del punto 1.1 e del punto 13.4 delle presenti linee-guida, che per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) non dà luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente;

b) le «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale» sono determinate in riferimento a «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in questione;

c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;

d) secondo l'articolo 1, comma 4, lettera f) della legge n. 239 del 2004, le misure compensative sono solo «eventuali», e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale;

e) possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche solo se ricorrono tutti i presupposti indicati nel citato articolo 1, comma 4, lettera f) della legge n. 239 del 2004;

f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;

g) nella definizione delle misure compensative si tiene conto dell'applicazione delle misure di mitigazione in concreto già previste, anche in sede di valutazione di impatto ambientale (qualora sia effettuata). A tal fine, con specifico riguardo agli impianti eolici, l'esecuzione delle misure di mitigazione di cui all'allegato 4, costituiscono, di per sé, azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale;

h) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.

3. L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica.».

— Si riporta il testo del punto 13.1, lett. j) dell'Allegato al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (si vedano le note all'art. 1):

«Allegato

Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi

Omissis.

13. Contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica

13.1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, fermo restando quanto previsto dai punti 13.2 e 13.3, è corredata da:

Omissis.

j) impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fidejussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali per l'ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi;

Omissis.».

Nota all'art. 5, comma 2:

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (si vedano le note all'art. 1):

«Art. 11

Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3. Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all'allegato 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.

3. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

4. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi impianti resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione.

5. Sono abrogati:

a) l'articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b) l'articolo 4, commi 22 e 23, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.

6. Nei piani di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, le regioni e le province autonome possono prevedere che i valori di cui all'allegato 3 debbano essere assicurati, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria relativi a materiale particolato (PM 10 e PM 2,5) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA).7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.»

Nota all'art. 11, commi 2 e 3:

— Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (si vedano le note all'art. 1):

«Art. 44

Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio

1. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, la costru-

zione e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. L'entità della sanzione è determinata, con riferimento alla parte dell'impianto non autorizzata:

a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt termico di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di energia;

b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia.

2. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 6 in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al comma 1.

3. Fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300. Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i soggetti di cui ai commi 1 e 2.

4. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente per le fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché la potestà sanzionatoria, diversa da quella di cui al presente articolo, in capo alle Regioni, alle Province Autonome e agli enti locali.»

Nota all'art. 12, comma 3:

— Per il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 si vedano le note all'art. 1.